

ECC. MO TRIBUNALE AMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO GIURISDIZIONALE

Per: CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - C.F. 97102780588- in persona del legale rappresentante Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSNLPP49A29H7981), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), con studio in Roma in Viale delle Milizie n. 9, disgiuntamente e congiuntamente agli Avv. Stefano D'Ercole (DRCSFN47A15E506G), Gino Giuliano (C.F. GLNGNI65A02D636M), Marco Ramadori (RMDMRC65R04H501C), Bruno Barbieri (BRBBRN76B19A944O), Laura Binarelli (BNRLRA79A55H501B) e Giorgia Villani (VLLGRG85D56H501M),

e per:

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	ISTITUTO BANCARIO	TIPOLOGIA DEL TITOLO	DATA DI ACQUISTO
Agostini Simone	GSTSMN73L11C773Y	Banca Etruria	obbligazioni	16/10/2013, 10/04/2014, 02/01/2013, 20/08/2013, 08/01/2014
Apicella Vincenzo	PCLVCN47H08E839R	Banca Etruria	obbligazioni	07/03/2012
Arletti Margherita	RLTMGH55L42B819K	Banca Etruria	azioni	05/02/2015
Asprella Rosalba	SPRRLB49D51E839E	Banca Etruria	Obbligazioni	07/03/2012
Bacci Graziano	BCCGZN70E01G702Z	Banca Etruria	Azioni	18/07/2002, 05/07/2013
Badiali Giovanna	BDLGNN69L49A271H	Banca Marche	Azioni	30/07/2007

22/1/2016-30334 A
AGS Roma / LEGALE



0030334-2016AAOORM

Baldi Stefano	BLDSFN61T26B474F	Banca Marche	Azioni	2007 – 2012
Baldini Daniela	BLDDNL68A59F524B	banca marche	Azioni – Obbligazioni	20/02/2012, 28/02/2014
Balelli Ivan	BLLVNI51E27D704F	Banca Etruria	Azioni	25/02/2004, 12/04/2005
Bandinu Anna Elena	BNDNLN47H54A895I	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	21/03/2013
Bartoletti Franca	BRTFNC48B61F137C	Banca Marche	Azioni	17/08/2007, 21/02/2012
Bartoletti Ines	BRTNSI50H70F137X	Banca Marche	Azioni	12/01/2004, 28/09/2007, 02/01/2012, 09/03/2012, 21/03/2012
Beccarini Enrico	BCCNRC58D03D548A	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	Dicembre 2001
Bedani Pier Luigi	BDNPLG46H16F994K	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	TRA IL 20/09/2000 E IL 28/02/2013 – 01/08/2006, 01/12/2006, 02/08/2012
Bedendo Raffaello	NBDNRFL64B02H620J	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni – obbligazioni	01/01/2009 – 14/12/2007
Benelli Simone	BNLSMN73C11D403H	Banca Etruria	Obbligazioni	04/06/2013
Benocci Stefano	BNCSFN50A23A468P	Banca Etruria	obbligazioni	29/10/2013
Bertasi Giordano	BRTGDN55E13F994G	Cassa di Risparmio Ferrara	azioni	28/02/2013

Bertelli Sonia	BRTSNO52C64M059B	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/10/2013
Bigoni Angelica	BGNNLC67B48D548Z	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni – obbligazioni	10/05/2004, 16/05/2008, 11/05/2009 – 23/06/2006
Bigoni Donnino	BGNDNN28R09C980G	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	20/07/2009
Bigoni Eleonora	BGNLNR69L51D548Q	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni subordinate	Azioni 16/05/2008, 14/07/2009. Obbligazioni 04/01/2008
Bondi Giuseppe Paris	BNDGPP54D17G139M	Banca Etruria	azioni	18/02/2008, 21/02/2008
Bonesi Ruggero	BNSRGR60D12F016U	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni subordinate	Azioni 1993, 2001, 2003, 2009, 2011 – obb. 2007, 2009
Bonetti Ernesto	BNTRST50H14G479C	Banca Marche	azioni	
Borzi Libero	BRZLBR53B11A006X	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	04/06/2013
Borzi Vincenzo	BRZVCN82M08I726X	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/10/2013
Bottari Giancarlo	BTTGCR41L18E463R		Azioni	08/04/2014, 13/06/2014, 30/06/2014, 23/07/2014, 13/08/2014, 25/09/2014, 06/02/2015
Bottoni Carla	BTTCL42L66D548Z	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	
Bottura Roberto	BTTTTR63R22E897D	Banca Etruria	Azioni	18/06/2014, 25/06/2014

Braga Natalia	BRGNTL55T43H689I	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	Obbligazioni 2006 – più acquisti in tempi diversi
Briglia Rita	BRGRTI61E51H501R	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	18/10/2013
Brunori Anna	BRNNNA37M49F621T	Banca Marche	Azioni	01/01/2007, 01/01/2008
Brusaferro Vittorio	BRSVTR38E16G224N	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	26/03/2014, 08/09/2014
Burini Angelo	BRNNGL75B17A271Y	Banca Marche	Obbligazioni subordinate - Azioni	23/10/2007 - 19/11/2012, 08/04/2013, 12/11/2012, 29/10/2012
Burini Ennio	BRNNNE77C15A271Z	Banca Marche	Obbligazioni subordinate - Azioni	09/11/2007 - 09/03/2012
Calamai Sandra	CLMSDR50P65C101J	Banca Etruria	Azioni	Antecedenti AL 2001, 15/01/2014
Calderoni Marino	CLDMRN61L28C770U	Banca Marche	Obbligazioni	20/11/2007
Caleffi Giuliano	CLFGLN36D02H360U	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	
Callai Alessandro	CLLSN60S06F605B	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	29/10/2013
Campi Adelio	CMPDLA19T08G184O	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	29/05/1992
Canella Silvio	CNLSLV53D11C980R	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	

Cantoni Copetti Fausto	CNTFST60H20D962I	Banca Etruria	Azioni	12/06/2014
Capesciotti Fausto	CPSFST40R15G690A	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	17/12/2007
Carboni Mario	CRBMRA50R17H501X	Banca Etruria	Azioni	10/02/2015
Cardi Saverio	CRDSVR29A31C750N	Banca Marche	Azioni	dal 2007 al 2012
Cardi Silvia	CRDSLV63P50C357A	Banca Marche	Azioni	dal 2004 al 2012
Carducci Rosa Ascenza	CRDRSC62P43A515O	Banca Etruria	Azioni	18/06/2014, 24/06/2014
Carli Giovanni	CRLGNN25A04C912K	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	01/01/1999, 17/05/2002, 10/05/2004, 01/12/2008, 03/02/2009, 06/07/2011
Carlucci Lucia	CRLLCU59B52B474Q	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate – Azioni	05/06/2013
Cardelli Vinicio	CRDVNC60S16A035C	Banca Marche	Azioni ordinarie	1998 Circa
Casadei Monica	CSDMNC66D53D548N	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni - Azioni	28/10/2011
Casagrande David	CSGDVD76H25G888F	Banca Etruria	Obbligazioni	18/11/2015, 20/11/2015
Caselli Emilia	CSLMLE24D48G552L	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	

Casillo Francesca	CSLFNC71M57H501C	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	17/10/2013
Casillo Luciano	CSLLCN45H06C858R	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	18/10/2013
Cavigli Paolo	CVGPLA55H26G879J	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	05/06/2013
Celli Piero	CLLPRI80T18D810Y	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni	04/06/2013
Cerbone Annamaria	CRBNMR53B64A952C	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	30/10/2006, 28/01/2008, 30/04/2012
Cerini Luciano	CRNLNC45M22M095P	Banca Etruria	Azioni	11/02/2015
Cerquetti Francesco	CRQFNC67E24L191N	Banca Marche	Azioni	
Cerveglieri Gianni	CRVGNN54D01G184O	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni	14/12/2007
Checchinato Carlo	CHCCRL70M30A059A	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	2006, 2008, 2011
Cherchi Walter Paolo	CHRWTR38A14G871B	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	2012
Cigna Salvatore	CGNSVT48S14B520E	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	06/11/2006
Cioccarelli Mauro	CCCMGC49S04E507K	Banca Marche	Obbligazioni	25/09/2014

Clemente Giuseppe	CLMGPP44R21G787Z	Banca Etruria	Azioni	23/06/2014, 23/09/2014, 10/10/2014, 02/10/2014, 09/10/2014, 16/12/2014
Colalillo Maddalena	CLLMDL33C48A930J	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	04/06/2013
Coletti Mauro	CLTMRA58D29G141H	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni subordinate	12/01/2010
Comparato Elio	CMPLEI41B03G478C	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	03/06/2013
Comparato Susanna	CMPSNN69H66G478S	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	03/06/2013
Correggioli Massimo	CRRMSM49H07D548B	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni – obbligazioni subordinate	Azioni 01/01/2003, 01/01/2009, 01/01/2011 – obbligazioni 01/05/2009
Cortecci Maria	CRTMRA41P49I726G	Banca Etruria	Obbligazioni	2012
Coscarelli Alessandro	CSCLSN67R09E202Z	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	Obbligazioni 13/10/2006, 26/06/2013
Croce Paolo	CRCPLA54R21F839R	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	08/11/2006
D'Angelo Diego	DNGDGI82S23C773G	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	16/10/2013, 18/06/2013
D'Angelo Eugenio	DNGGNE50C09C773H	Banca Etruria	Azioni – obbligazioni	13/02/2013, 18/06/2013
De Minicis Fabio	DMNFBA61E28H501G	Banca Etruria	Azioni	01/01/1999, 01/01/2002, 05/05/2005

Dei Giudici Rita	DGDRTI48E70C773W	Banca Etruria	obbligazioni	30/10/2013
Del Zio Rossana	DLZRSN67B66A285W	Banca Etruria	Azioni	Gennaio 2005, giugno 2005
Di Cicco Andrea	DCCNDR62M15G713B	Banca Marche	Azioni	15/11/2007, 21/03/2012
Di Loreto Romeo	DLRRMO57E27C114F	Cassa di Risparmio di Chieti	obbligazioni subordinate	30/04/2012
Di Napoli Giuseppe	DNPGPP90A05F839A	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni ordinarie	29/09/2011
Di Pasquale Liliana	DPSLLN50S63C632V	Cassa di Risparmio di Chieti	obbligazioni subordinate	04/05/2012
Di Petta Claudia	DPTCLD74P42F839W	Banca Etruria	Azioni	23/01/2015
Dixit Dominus Gerardo	DXTGRD54E13H501L	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	Obbligazioni 20/01/2009, 03/06/2013 – azioni 08/08/1994
Dominici Daniele	DMNDNL82P15H501B	Banca Etruria	Azioni	Agosto 2014, settembre 2014
Espinosa Claudio	SPNCLD54R21F839B	Banca Etruria	Azioni	01/04/2014, 04/04/2014
Fabiani Maria	FBNMRA44C68L366G	Banca Marche	Azioni	ante 2005
Fattori Lina	FTTLNI33B43E388O	Banca Marche	Obbligazioni	1/4/2008 € 20.000, 14/07/2008 € 86.000, 15/01/2013 € 8.400

Fava Dario	FVADRA59B06C703F	Banca Etruria	Azioni	10/06/2014, 19/06/2014, 03/02/2015
Federico Antonio	FDRNTN49B20C177H	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	2013
Ferranti Gabriella	FRRGRL49B43D741M	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	04/06/2013
Ferrari Alessandro	FRRLSN65E08E897P	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	28/01/2008, 29/12/2008, 23/01/2009, 08/07/2011
Ferrari Giovanni	FRRGNN57E02D337L	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	dal 1994, 23/12/2008, 05/07/2011
Ferri Attilio	FRRTTL62D27A794E	Banca Etruria	Azioni	29/5/2014, 02/06/2014, 10/06/2014, 25/11/2014
Folco Elio	FLCLEI55E30H247R	Banca Etruria	azioni	23/01/2015
Franco Pio	FRNPIO61T01F817O	Banca Etruria	Azioni	11/04/2014, 15/04/2014, 16/04/2014
Funari Valeria	FNRVLR56P67H501L	Banca Etruria	Obbligazioni	28/06/2013
Gazzarrini Moreno	GZZMRN58H20I046J	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	28/06/2013
Gazzoli Anna Maria	GZZNMR45L66F267B	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni	Azioni 23/10/1999 - Obbligazioni 30/10/2006, 26/09/2014
Gennari Marisa	GNNMRS53P45C357X	Banca Marche	Azioni - Obbligazioni subordinate	

Gentili Carlo Luciano	GNTCLL49T25D749V	Banca Marche	Azioni - Obbligazioni	2007
Ghignoni Orano	GHGRNO49A18I155X	Banca Etruria	Azioni	
Ghinassi Angiolina	GHNLLN47S64C102S	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	2006
Ghinassi Concetta Carla	GHNCCT49T48C102A	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	2006
Giannessi Edelwais	GNNDWS48M53C773P	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	30/08/2013
Giarrizzo Giuseppe	GRRGPP55C05G580Y	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	2001, 2003, 2008, 2009, 2011
Giordani Domenico	GRDDNC61S17H501A	Banca Etruria	Azioni e Obbligazioni subordinate	Azioni 26/06/2013 - Obbligazioni 05/07/2013
Giorgetti Fausto	GRGFST54S26G999E	Banca Etruria	Azioni	15/04/2014, 14/05/2014, 20/05/2014, 13/11/2014
Giorgetti Giovanni	GRGGNN84T08G999R	Banca Etruria	Azioni	08/01/2014, 12/11/2014
Giugliano Pasquale	GGLPQL58E14C632S	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni	30/04/2012
Giulietti Luigi	GLTLGU55C21C745R	Banca Etruria	Obbligazioni	24/03/2014, 11/04/2014, 17/04/2014
Giuliodori Mariano	GLDMRN54H18G157S	Banca Marche	Azioni	dal 01/01/1997 al 03/06/2014

Gregori Angelo	GRGNGL50R25C980Y	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni - Azioni	13/03/2013
Grifoni Luciano	GRFLCN47B07B670B	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/11/2006
Guarducci Lucia	GRDLCU61P44G999I	Banca Etruria	Azioni	26/04/2013, 16/05/2014
Guberti Giacomo	GBRGCM62H05A965E	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	04/07/2011
Guida Pietro Carlo	GDUPRC68B19F754K	Banca Etruria	Azioni ordinarie	30/05/2015, 11/06/2015, 16/08/2015
Hausmann Mario	HSSMRA57E02A952C	Banca Etruria	Azioni	18/12/2007, 13/06/2008
Iacovacci Leone	CVCLNE49A13M141F	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	2014/2015
Iovinelli Angela	VNLNGL60M52F839B	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni ordinarie	29/09/2011
Lanzi Bruno	LNZBRN52D01L243H	Banca Etruria	Azioni	29/06/2007
Lazzari Roberto	LZZRRT59M30F205H	Banca Etruria	Azioni	19/08/2014
Leggeri Daniela	LGGDNL52P41L182B	Banca Etruria	Obbligazioni	01/07/2013
Lince Giuliana	LNCGLN66L52D451T	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	17/10/2013

Lisi Maurizio	LSIMRZ56R01F497X	Banca Marche	Obbligazioni subordinate - Azioni	07/12/2012
Lolli Alberto	LLLRT35A03E730Y	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	2001
Lolli Enrico	LLNRC65T28E730S	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	2001
Lolli Maria Giulia	LLMGL64L59E730B	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	2001
Lucchetti Paolo	LCCPLA68A11G702F	Banca Etruria	Obbligazioni	04/06/2013, 17/10/2013
Lunghini Giuseppe	LNGGPP48P07D077R	Banca Etruria	Obbligazioni	30/10/2006
Luzzana Igor	LZZGRI69M13A246S	Banca Etruria	Azioni	varie
Luzzitelli Luigi	LZZLGU56H17B688N	Banca Etruria	Azioni	09/06/2014
Maggiore Giuseppe	MGGGPP70C15L219H	Banca Etruria	Obbligazioni	11/02/2015
Magnoni Filippo	MGNFPP69T08B352M	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	
Malagù Cesare	MLGCSR74B23D548O	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	29/06/2000, ottobre 2003
Manfrinato Andrea	MNFNDR75D21C383G	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	09/06/2011

Mantovanelli Ludovico	MNTLVC59E03C207A	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	13/11/2008, 23/12/2008
Mappa Stefano	MPPSFN62R22C773P	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	11/07/2013
Mappa Tommaso	MPPTMS37C22L049Y	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	24/12/2013, 22/01/2014, 25/02/2014
Maragno Cristiana	MRGCST68M51D548M	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	27/06/2005
Marengo Guido Marco Maria	MRNGMR81L26Z131J	Banca Etruria	Obbligazioni	24/03/2015
Marescotti Davide	MRSVDV67C04A965J	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	dal 1999 in poi
Marinelli Carla	MRNCRL34P52A271I	Banca Marche	Azioni	21/03/2012, poi ereditate
Marinelli Clara	MRNCLR42L49A271A	Banca Marche	azioni	30/07/2007
Marino Pasquale	MRNPQL47B18F112E	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni	prima del 2005, 2010
Mariotti Piergiuseppe	MRTPGS58P04A329E	Banca Marche	Azioni	11/03/2010, 09/03/2012
Martinelli Sandrina	MRTSDR68L70A345U	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni	16/10/2013
Martinelli Walter	MRTWTR65C25G726A	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	obbligazioni 29/10/2013 - azioni 26/04/2013, 27/05/2015

Massa Gabriele	MSSGRL58B02D969U	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	03/04/2013
Matta Gisella	MTTGLL42M47B354O	Banca Etruria	Obbligazioni	28/06/2013
Melecci Giancarla	MLCGCR64D56F198L	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	
Meloro Lorenzo	MLRLNZ55E09C773S	Banca Etruria	Obbligazioni	21/10/2013, 23/08/2013, 27/10/2006, 05/02/2014
Menghi Maurilia	MNGMRL65T55E783J	Banca Marche	Azioni	2004, marzo 2012
Menni Maria Giovanna	MNNMGV31M59D548 I	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	obbligazioni 14/12/2007 - azioni 29/12/2008
Minari Angelo	MNRNGL50A11G337W	Banca Etruria	Azioni	,20/03/2014
Missora Bruno	MSSBRN58H02F205G	Banca Etruria	Azioni	
Modonesi Diego	MDNDGI75R16D548W	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	azioni 24/02/2011 - obbligazioni acquisto antecedente al 29/12/2009 -
Montoncello Adriana	MNTDRN45D42L985W	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni e Obbligazioni	Azioni ante 1999, 2001, 2008, 2009, 2010, Acquisto per successione nel 2011, 2012 -
Mucci Regina	MCCRGN73E69E456D	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	18/07/2013

Mura Gaspare	MRUGPR37A31F979T	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	04/06/2013
Muscioni Stefano	MSCSFN74A08F137V	Banca Marche	Azioni	17/10/2005, 21/02/2012
Muzio Silvestro	MZUSVS56M13M109B	Banca Etruria	Azioni	22/01/2015
Nocchi Elvio	NCCLVE54T06B352M	Banca Etruria	Obbligazioni	03/06/2013
Nova Luigi	NVOLGU63A08I951O	Banca Etruria	Azioni	03/06/2014, 23/06/2014
Orlandi Luigina	RLNLGN60H61F611H	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	30/10/2013
Orsi Giuseppe	RSOGPP45H14G491W	Banca Etruria	Azioni	dal 2002 al 06/2013
Pace Tamara	PCATMR70B54C773U	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni subordinate	05/07/2013, 30/08/2013
Palazzi Maurizio	PLZMRZ57E18C141H	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	28/06/2007
Palmaccio Manuela	PLMMNL80R70D708T	Banca Marche	Obbligazioni	Fine 2014
Palmieri Turano	PLMTRN48E14C313V	Banca Etruria	Azioni	28/11/1991, 11/07/2005
Panico Enzo	PNCNZE51L22F603J	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	15/04/2013

Panico Ettore	PNCTTR49S21F603A	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	06/06/2013
Paoletti Patrizia	PLTPRZ54E44F839H	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	08/08/2011
Paoletti Santina	PLTSTN59L51C447G	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/10/2013
Paone Gianluca	PNAGLC76H13E435C	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni subordinate	16/07/2012
Paris Tommasina	PRSTMS51T59L243M	Banca Etruria	Azioni	29/06/2007
Parisi Emanuele	PRSMNL37C09C773S	Banca Etruria	Obbligazioni	16/10/2013
Pasello Romano	PSLRMN39B24D548J	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	azioni 31/12/2002, 28/10/2003, 12/01/2009, 17/07/2011 - obbligazioni 01/08/2006,
Pastocchi Rosanna	PSTRNN53D61G921N	Banca Marche	Azioni	12/10/2012
Pastorelli Massimo	PSTMSM64L16E202U	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	10/01/2014
Pavoni Lara	PVNLRA74L46A390U	Banca Etruria	Obbligazioni - Azioni	28/06/2013, 30/10/2013
Peccia Maurizio	PCCMRZ58B09G308Z	Banca Etruria	Azioni	05/09/2014
Perrone Paolo	PRRPLA88H10F952Z	Banca Etruria	Azioni	04/06/2014

Perugini Lorenzo	PRGLNZ64T15C770J	Banca Marche	Azioni	dal 1998 al 2012 (compreso aumento di capitale)
Pezzoli Emanuele	PZZMNL68A17C980M	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni	13/09/2006
Pierdominici Cesare	PRDCSR59M04B474D	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	18/10/2013
Pietrangeli Paola	PTRPLA55T69H501Y	Banca Marche	Azioni	09/03/2012
Pilutti Luca	PLTLCU63S20H816J		Azioni	06/03/2014
Pini Luigi	PNILGU61E04D458V	Banca Etruria	Azioni	maggio 2013
Piva Moira	PVIMRO69R70C814S	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	azioni 2005, 11/05/2009 - obbligazioni 20/11/2006, 22/02/2008
Poli Davide	PLODVD62P25F918S	Banca Etruria	Azioni	08/04/2014
Polo Elisa	PLOLSE54H61C773V	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	11/01/2013
Porchianello Carlo Alberto	PRCCLL71A26C773H	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	12/07/2013, 14/11/2013, 13/02/2014
Pretolani Chiara	PRTCHR52L69H017M	Banca Etruria	Obbligazioni	16/10/2013
Previati Anna	PRVNNA58L66A393C	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	Ereditate 2014

Previati Antonella	PRVNNL66B60A393V	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni subordinate	01/07/2014
Quacquarelli Giancarla	QCQGCR43C55B474Z	Banca Marche	Azioni	2004
Radoccia Angela	RDCNGL63S65D823F	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni	18/06/2012
Renzullo Luigi	RNZLGU25H14H128Z	Banca Marche	Azioni	01/01/1997, 03/04/2012
Ricci Fabrizio	RCCFRZ58H04A390N	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	07/2013
Riggio Salvatore	RGGSVT71B28G273K	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	30/12/2014
Righetti Maurizio	RGHMRZ47A02G916L	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	
Rolloni Marco	RLLMRC54P16H501X	Banca Etruria	Azioni	2008 - 2011
Roselli Domenico	RSLDNC42M16C983I	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni	14/01/2010
Rossetti Maria	RSSMRA40C41E372V	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni subordinate	05/01/2011, 31/05/2013, 29/05/2014
Rossetti Maria Chiara	RSSMCH61C53G547F	Banca Etruria	Obbligazioni	30/10/2013
Rossi Aldo	RSSLDA46E05D548C	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	24/03/2012

Rossi Cristian	RSSCST84A29G284Q	Banca Etruria	Azioni	06/06/2014, 20/10/2014, 21/01/2015
Rucci Mario	RCCMRA55L04C298X	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni subordinate	11/01/2011 - 16/05/2013
Salander Sabine Gisela	SLNSNG40C61Z112I	Banca Marche	Obbligazioni	02/05/2014
Salerni Tiziana	SLRTZN76S63C773L	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	28/06/2013
Salmi Leonardo	SLMLRD65D06C980H	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni subordinate – Azioni	06/12/2007
Salsa Maria	SLSMRA46C48D024J	Banca Etruria	Obbligazioni	04/06/2013
Salto Pietro	SLTPTR57B22A991K	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	03/06/2013 - 16/10/2013
Salvatore Mario	SLVMRA46H05L725L	Banca Etruria	Obbligazioni	22/10/2013, 31/12/2013, 01/08/2014
Sansuini Denis	SNSDNS76S12D488C	Banca Marche	Azioni	03/03/2005, 28/09/2007, 18/08/2011, 25/08/2011, 06/10/2008, 09/03/2012
Sansuini Maurizio	SNSMRZ48D04F135G	Banca Marche	Azioni	anni 1997/1998/2002/2004/2 005/2007/2012
Santilocchi Fabio	SNTFBA57L09D451C	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	05/06/2013
Scalambra Ermanna	SCLRNN35C48A393B	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	27/08/2001

Scarano Elisabetta	SCRLBT58D51B519R	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/10/2013
Scarpa Lorenzo	SCRLNZ71H22D548D	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	24/04/2013 (ricevute in eredità)
Serbenski Francesca	SRBFNC61R54H620P	Cassa di Risparmio di Ferrara	obbligazioni subordinate	21/12/2007
Sinatti Morano	SNTMRN54C13I155Y	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	31/10/2006
Sorci Giovanni	SRCGNN58A02D429F	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate - Azioni	obbligazioni 30/10/2013 - azioni 08/07/2013
Speroni Vera	SPRVRE32B49G547M	Banca Etruria	Obbligazioni	30/10/2013
Spigariol Violetta	SPGVTT52D51L219F	Banca Etruria	Obbligazioni	27/11/2014
Stasi Rosa	STRSO44A63G479A	Banca Marche	Azioni	
Strona Silvia	STRSLV70C60D969G	Banca Etruria	Azioni	26/06/2013
Svorinich Fabrizia	SVRFRZ63P45A516Q	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	11/04/2014
Tamagnini Caresio	TMGCRS44E12C773A	Banca Etruria	Azioni - Obbligazioni	Obbligazioni 24/09/2013
Targa Cristina	TRGCST65E68D548Q	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	varie

Tenti Orsolina	TNTRLN35H44L219Z	Banca Etruria	Obbligazioni	28/04/2015, 13/07/2015
Torcolacci Franca	TRCFNC52P41G682P	Banca Marche	Azioni	10/11/2007, 09/03/2012
Tordelli Claudio	TRDCLD49S16G479G	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	07/08/2007
Tordelli Maria Cristina	TRDMCR46L64G479T	Banca Marche	Obbligazioni subordinate	07/08/2007
Tordi Massimiliano	TRDMSM76M31H294S	Banca Marche	Azioni	15/03/2004, 26/10/2007, 09/03/2012
Torelli Marianna	TRLMNN84T57C632I	Cassa di Risparmio di Chieti	Obbligazioni subordinate	27/09/2012
Trevaini Maria Luisa	TRVMLS42C67D969J	Banca Etruria	Azioni	26/06/2013
Tupone Nicola	TPNNCL52C02E435C	Cassa di risparmio di Chieti	Obbligazioni	12/01/2011
Vanzelli Alessandro	VNZLSN55S28B578R	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni subordinate	azioni 19/12/2001, 03/11/2003, 28/01/2009, 03/08/2011 - obbligazioni 14/12/2007
Vettore Carlo	VTTCL80L31G224I	Banca Etruria	Azioni	23-25-28/04/2014
Viaggi Marilena	VGGMLN37P53D548Y	Cassa di Risparmio di Ferrara	Obbligazioni subordinate	14/12/2007
Vitiello Luciano	VTLLCN75C16I225D	Banca Etruria	Obbligazioni subordinate	16/10/2013

Zaccarini Antonio	ZCCNTN30R10D548W	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni - Obbligazioni	2009 e 2011
Zamboni Michele	ZMBMHL65P15A965W	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	Varie in 20 anni, 02/08/2011, 10/05/2013
Zampironi Pio	ZMPPIO63E07D751B	Banca Etruria.	Azioni	24/06/2013
Zucchini Mario	ZCCMRA49H20C980Q	Cassa di Risparmio di Ferrara	Azioni	varie

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. **RNZCRL46R08H703I**),

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rienzi in Roma, Viale delle Milizie n. 9
fax 06/3735067 **PEC:** carlorienzi@ordineavvocatiroma.org

ricorrenti

contro

BANCA D'ITALIA, in persona del Governatore *pro tempore*

CONSOB, in persona del Presidente *pro tempore*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*

resistenti

e nei confronti di

NUOVA BANCA DELL' ETRURIA E DEL LAZIO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

nonché nei confronti di

BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario liquidatore, Avv. Giuseppe Santoni

BANCA DELLE MARCHE SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario liquidatore, prof. Avv. Bruno Inzitari

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore Avv. Antonio Blandini

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI , IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore, Prof. Avv. Massimo Bigerna

controinteressati

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia

- dei provvedimenti della Banca d'Italia adottati in attuazione del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 recante "*attuazione della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento*", nonché del D. Lgs. 181/2015 "*Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio*" e del D. L. 183/2015 "*Disposizioni urgenti per il settore creditizio*", in particolare:

- dei provvedimenti della Banca d'Italia n. 1241015, 1241013, 1241012, 1241014 del 21 novembre 2015, che hanno disposto l'avvio della risoluzione nei confronti rispettivamente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria in amministrazione straordinaria, Banca Marche in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio di Ferrara in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio di Chieti in

amministrazione straordinaria, pubblicati per estratto sul sito della Banca d'Italia in data 23 novembre 2015;

- dei decreti del MEF del 22 novembre 2015, non pubblicati, di estremi e contenuto ignoti, di approvazione dei provvedimenti di avvio di risoluzione;*
- delle deliberazioni nn. 553/2015, 554/2015 e 555/2015 e 556, non pubblicate, di contenuto ignoto, come approvati dai decreto del MEF del 22 novembre 2015, di avvio della risoluzione relativamente a Banca Marche in amministrazione straordinaria, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio di Ferrara in amministrazione straordinaria, Cassa di Risparmio di Chieti in amministrazione straordinaria*
- dei provvedimento della Banca d'Italia che ha disposto la cessione dell'azienda bancaria Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio in risoluzione, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti all'ente ponte, con tutti i diritti, le attività e le passività, pubblicato per estratto in data 22 novembre 2015;*
- del provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 che determina la decorrenza degli effetti del citato provvedimento di avvio della risoluzione nei confronti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, pubblicato per estratto sul sito della Banca d'Italia in data 23 novembre 2015;*
- del provvedimento del 22 novembre 2015, di estremi ignoti, con il quale la Banca d'Italia ha disposto la nomina degli Organi della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, pubblicato per estratto sul sito della Banca d'Italia in data 23 novembre 2015;*
- del provvedimento della Banca d'Italia di svalutazione di azioni e subordinati che dispone la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni e del valore nominale degli elementi di classe 2, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, emessi da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, pubblicati per estratto sul sito della Banca d'Italia il 23 novembre 2015;*

nonché

- dei provvedimenti di Banca d'Italia di valutazione della sussistenza dei presupposti per l'ammissione degli istituti creditizi alla procedura di risoluzione, non pubblicati e di estremi ignoti;*

- degli atti e/o provvedimenti istitutivi delle società aventi per oggetto lo svolgimento delle funzioni di ente ponte: Nuova Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio SPA, Nuova Banca Marche SPA, Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara SPA, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti SPA

nonché

dell' "Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di dismissione di Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA, Nuova Banca delle Marche SpA, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio SpA, Nuova Cassa di risparmio Chieti SpA" datato 19.1. 2016 e pubblicato in pari data sul quotidiano " Corriere della Sera" del 19.1.2016, in parte qua

nonché

di ogni altro atto preordinato, presupposto e/o conseguente agli epigrafi connesso e/o collegato, ancorché di estremi ignoti ivi inclusi gli atti di rifiuto di corrispondere ai ricorrenti il controvalore dei titoli acquistati

nonché per la condanna al risarcimento del danno

ex art. 30 c.p.a. per l'omesso e/o illegittimo esercizio dell'attività amministrativa, in particolare, per l'omessa e/o illegittima attività di controllo e vigilanza esercitata da Banca d'Italia e CONSOB sui soggetti sottoposti a procedura di risoluzione

FATTO

Con i provvedimenti del 21 novembre 2015, approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, della Banca delle Marche S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ancona, della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., in amministrazione straordinaria, con sede in Chieti (CH) e la Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede in Ferrara.

Detti provvedimenti, sono stati adottati in asserita presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n.180, in quanto per le suddette banche si sarebbe verificata la situazione di dissesto, non sussistendo, ad avviso dell'Autorità, misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione.

Nei provvedimenti si asserisce che ricorre l'«*interesse pubblico*», atteso che la risoluzione sarebbe necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa sarebbe inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La procedura viene attuata sulla base di un programma di risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza.

I provvedimenti determinano altresì,

- la permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;
- la nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;
- la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), richiamato dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'adozione dello statuto della banca ponte (ente-ponte), con l'obiettivo di assicurare la continuità dei servizi creditizi e finanziari della banca in risoluzione e la sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;
- la cessione dell'azienda da parte delle banche in risoluzione, all'ente ponte, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione;
- la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della

società, della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;

- la cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180;

- la proposta di sottoposizione delle banche in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa.

In tale contesto, il Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, interviene per:

a) sottoscrivere il capitale dell'ente ponte, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

b) fornire un contributo allo stesso ente-ponte al fine di coprire il deficit di cessione;

c) sottoscrivere il capitale della società veicolo per la gestione delle attività, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente ponte verso la società veicolo.

Detta procedura, si svolge sulla base dei principi della direttiva comunitaria n. 59/2004, di cui il D. Lgs. 180/2015 costituisce attuazione, su risanamento e risoluzioni degli istituti: **secondo queste regole, azionisti e obbligazionisti non privilegiati devono contribuire ai costi di ristrutturazione e risoluzione delle banche prima di qualunque intervento pubblico: il cosiddetto bail in.**

Bail in vuol dire "garanzia interna" e, nel caso dei salvataggi bancari, è il contrario di *bail out*, ossia l'impegno del sistema (e quindi dei soldi pubblici) per sostenere le banche in difficoltà.

Ebbene, oltre al complesso sistema bancario italiano che alimenta il fondo di Risoluzione, a pagare il salvataggio delle quattro banche sono stati – e sono - proprio gli azionisti e coloro che avevano investito in obbligazioni subordinate, i titoli più esposti alla possibilità di perdere il capitale, fino al suo totale azzeramento.

LA VICENDA, HA CONDOTTO SUL LASTRICO MIGLIAIA DI PICCOLI E MEDI RISPARMIATORI, CHE HANNO VISTO, INERMI ED INCONSAPEVOLI, ANDARE IN FUMO ANNI DI RISPARMI ACCUMULATI E INVESTITI IN TITOLI E AZIONI "CONSIGLIATI" DAI PROPRI INTERMEDIARI E CHE SI SONO RITROVATI, ALL'IMPROVISO, PRIVATI DEL PROPRIO DENARO.

Numerose le segnalazioni in merito alle effettive modalità con cui l'acquisto dei rischiosi titoli avveniva: diversi obbligazionisti hanno raccontato di aver ricevuto vere e proprie minacce da parte dei dirigenti delle banche, alcuni hanno detto che l'unico modo per avere un mutuo o per non vedersi revocato il fido era sottoscrivere le obbligazioni subordinate della banca, altri che hanno

raccontato di essere stati raggirati e di aver acquistato le obbligazioni subordinate dopo essere stati assicurati che si trattava di prodotti poco rischiosi.

Tutto ciò premesso, il CODACONS unitamente ai singoli ricorrenti, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrono all'intestato Tar del Lazio auspicando l'integrale annullamento – previa sospensione della relativa efficacia – nonché previa rimessione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea delle questioni che verranno illustrate nel proseguo della trattazione, dei provvedimenti di Banca Italia adottati in attuazione del D. Lgs. 180/2015, per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via pregiudiziale

- ***Sulla legittimazione e l'interesse a ricorrere del CODACONS e dei singoli ricorrenti***

Il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale *ex art.* 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, che per Statuto persegue la tutela *“con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti, ... nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi... promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione”* (art. 2 Statuto CODACONS).

Ai sensi dell' art. 139 cod. cons., risulta legittimata *“ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti” nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del consumo nonché in base alla speciale procedura di cui all'art. 140 DLgs. n. 206/2005 richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate”*.

La giurisprudenza di legittimità ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela *“degli interessi collettivi dei consumatori”* e *“dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti o consumatori”* (CORTE DI CASSAZIONE, N. 17351/2011) e, dunque, ha riconosciuto al Codacons il merito, senza sostituirsi con le proprie azioni alle iniziative dei singoli, di *“spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata”*.

La legittimazione ad agire del Codacons nel caso di specie sussiste pienamente anche alla luce della costante giurisprudenza amministrativa di merito.

Di recente, il TAR Lazio, con sentenza n. 1855/2014, in una controversia avente ad oggetto l'approvazione del Prospetto Informativo dell'Offerta Pubblica di Scambio Volontaria ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 promossa dalla Repubblica Argentina e avente ad oggetto le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina (le cd. "Obbligazioni Esistenti") -, ha così statuito *"non può essere disconosciuta la legittimazione attiva a ricorrere avverso l'atto autorizzatorio della Consob da parte delle associazioni di utenti e di consumatori ricorrenti alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali nella materia, secondo cui è l'interesse collettivo che giustifica la legittimazione sostanziale e processuale delle associazioni in questione e consistente nell'essere in grado di soddisfare l'intera categoria in conseguenza della sua omogeneità ed indivisibilità, e che sicuramente rinvenibile nella fattispecie, nella quale è interessata l'intera platea degli investitori ai quali sia stata proposta l'offerta di scambio, i quali sono indubbiamente qualificabili in termini di consumatori."*

Anche il Consiglio di Stato, con recente sentenza n. 222/2014, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto un caso analogo a quello sotteso alla succitata sentenza del TAR Lazio, ha implicitamente riconosciuto la legittimazione ad agire del Codacons, respingendo nel merito l'appello e quindi dando, anche in questo caso, per implicitamente sussistente la legittimazione ad agire. Al riguardo si rileva che la legittimazione ad agire, come è noto, rientra tra le eccezioni sollevabili d'ufficio. Pertanto, tale sentenza del Consiglio di Stato di rigetto nel merito, evidentemente ha ritenuto sussistente tale legittimazione ad agire, altrimenti avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso.

Inoltre, giova rilevare come lo Statuto del Codacons, all'art. 2, ponga il fine della tutela dei *"risparmiatori"*, come uno degli **scopi fondamentali** dell'azione dell'Associazione, anche a livello giudiziario, così esprimendosi:

Art. 2 - Finalità

Finalità L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie del Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.

L'Associazione:

- 1. Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;*
- 2. Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A e gli utenti e consumatori;*
- 3. Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;*
- 4. Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei **risparmiatori** e dei contribuenti;*
- 5. Procedo alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei **risparmiatori** che hanno investito nei **mercati finanziari**, sia individualmente che collettivamente.*

*L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti contribuenti ed i **risparmiatori** da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:*

[...]

- 6. Vigila sulla corretta gestione del **mercato mobiliare** per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;*
- 7. Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei **servizi finanziari**, bancari o assicurativi.*
- 8. 9. 10. 11. (...)"*

Quanto ai singoli ricorrenti, ai fini della relativa legittimazione e dell'interesse a ricorrere, essi sono tutti titolari di azioni e obbligazioni subordinate, che hanno acquistato i titoli, sottoposti a conversione e/o riduzione in sede di procedura di risoluzione, e che hanno subito l'azzeramento del proprio capitale investito e visto pregiudicate le aspettative sugli utili futuri dell'investimento stesso.

Inoltre, tutti i ricorrenti hanno acquistato i propri titoli ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 180/2015 e del D. L. 183/2015, i quali al momento della sottoscrizione dell' investimento in azioni o obbligazioni subordinate, , non potevano sapere, né verosimilmente prevedere, che il tasso di rischio di quegli strumenti finanziari fosse tale da poter compromettere l'intero investimento, che si è di fatto azzerato.

1) Eccesso di potere: a) Inesistente e/o carente motivazione, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento di fatti, ingiustizia manifesta. Sviamento di potere. b) Sulla mancata integrale pubblicazione dei provvedimenti impugnati.

I provvedimenti oggetto di odierna impugnazione sono illegittimi per i motivi che ci si appresta ad esporre.

In primo luogo, gli stessi appaiono adottati dalla Banca d'Italia senza alcuna motivazione: si dà per scontato che la loro approvazione sia discesa direttamente da una valutazione fatta *una tantum* dal legislatore con il D. L. 183/2015.

Tuttavia, i medesimi provvedimenti, pubblicati solo per estratto, non danno conto delle ragioni che hanno indotto le autorità coinvolte, alla loro concreta adozione.

Non sono conosciute le motivazioni e i presupposti di fatto che hanno determinato le stesse all'adozione degli stessi e alla sottoposizione degli enti a procedura di risoluzione.

Il D. Lgs. 180/2015 dispone all'art. 19 co. 2 che *“La sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. a)” [il dissesto o il rischio di dissesto della banca] “è accertata dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea quali autorità competenti [...] La Banca d'Italia in qualità di autorità di risoluzione, può inoltre accertare in via autonoma la sussistenza del presupposto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a)”*.

Infine, al co. 3, la norma dispone che “La Banca d'Italia accerta la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 17 co. 1 lett. b), [non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) in tempi adeguati], sentita la Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente”.

Peraltro, lo stesso art. 31 co. 5 della Direttiva 59/2004 stabilisce che *“Ai fini del presente articolo, paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico se è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e se la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare tali obiettivi nella stessa misura”*.

Ebbene, nei provvedimenti oggetto di odierna impugnazione si assiste all'omissione di ogni elemento in merito alla previa ricognizione dell'interesse pubblico preminente nonché della

necessarietà ed indispensabilità del ricorso alla risoluzione rispetto alle altre procedure concorsuali, “ordinarie”.

Invero, a norma degli artt. 17 e ss. del D. Lgs. 180/2015, è compito dell’Autorità di risoluzione, ovvero la Banca d’Italia, individuare i presupposti che legittimano la sottoposizione di un ente alla procedura *de quo*.

La Banca d’Italia è, quindi, investita del compito di svolgere un’accurata attività istruttoria volta a verificare la sussistenza:

- a) dello stato di dissesto della banca o del rischio di dissesto;
- b) dell’impossibilità di ragionevole prospettazione di misure alternative alla risoluzione che possano permettere il superamento della situazione di dissesto in tempi adeguati.

Inoltre, l’art. 20, co. 2 del D. Lgs. 180/2015 pone in capo alla Banca d’Italia il compito di accertare *“la sussistenza dell’interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all’articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura”*.

Ancora, l’art. 23 del citato D. Lgs., dispone che *“l’avvio della risoluzione o la riduzione e conversione di azioni ... è preceduto da una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività”* e che detta attività è compiuta *“su incarico della Banca d’Italia da un esperto indipendente [...]”*.

Dai provvedimenti impugnati, peraltro pubblicati solo per estratto sul sito della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 32 co. 3 D. Lgs. 180/2015, non si evince quando, con quali modalità e da quale “esperto indipendente” dette valutazioni e attività istruttorie propedeutiche all’adozione degli atti, siano state compiute e non si conoscono i presupposti in base al quale i provvedimenti di risoluzione sono stati adottati.

Eppure, proprio il provvedimento emesso a seguito della valutazione è l’atto che consente l’applicazione della procedura di risoluzione in quanto consente agli organi della risoluzione di adottare le decisioni strategiche sulle azioni da adottare e su come eseguirle: ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 180/2015, *“La decisione di applicare una misura di risoluzione o esercitare un potere di risoluzione o esercitare il potere di ridurre o convertire le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale si basa sulla valutazione di cui all’art. 23 o all’art. 25. La valutazione è parte integrante della decisione”*.

Inoltre, con specifico riguardo al *bail in*, è dall’attività di valutazione che discenderà la determinazione della stima delle perdite che subiranno azionisti e creditori e l’ammontare di detta

stima inciderà a sua volta sulla misura della svalutazione e della conversione di passività e, infine, sullo stesso trattamento degli azionisti.

Eppure, non si conoscono gli atti di tale fase e non è dato conoscere neppure quali criteri sono stati seguiti affinché la valutazione dell'attività e delle passività di un soggetto da sottoporre a risoluzione possa essere considerata "*equa, prudente e realistica*", ai sensi dell'art. 23, co. 1, D. Lgs. 180/2015.

Inoltre, non è data alcuna motivazione in merito all'esigenza di ricorrere alla procedura di risoluzione piuttosto che alle procedure concorsuali ordinarie.

Il D. Lgs. 180/2015, dal tenore letterale della formulazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e ss., sembra lasciare una ampia discrezionalità all'autorità di risoluzione ("*non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative*", art. 17 lett. b), ma detta discrezionalità non può legittimamente sconfinare in arbitrio, dovendo qualsiasi scelta amministrativa ricondursi nei confini di un *iter* logico preciso e riconoscibile *ex post*, seguito dall'amministrazione precedente, così da consentire anche all'Autorità Giudicante di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere.

b) Ad ulteriore dimostrazione di quanto rappresentato e, cioè, che risulta carente qualsiasi attività istruttoria condotta al fine di valutare la legittimità del ricorso alla risoluzione e carente ogni motivazione dei provvedimenti, anche *per relationem*, sta peraltro la circostanza che, i provvedimenti di valutazione **NON SONO PUBBLICATI** e non sono neppure autonomamente impugnabili "*Non e' ammessa tutela giurisdizionale contro la valutazione, finché non e' stata adottata la decisione di cui al comma 1. Davanti al giudice amministrativo non e' ammessa tutela autonoma contro la valutazione, ma essa può essere oggetto di contestazione solo nell'ambito dell'impugnazione della decisione, ai sensi dell'art. 95*".

Detta limitazione si riflette direttamente sui diritti di difesa di coloro che poi si troveranno a subire le conseguenze del provvedimento di risoluzione e di riduzione e conversione delle azioni: l'atto è quindi direttamente lesivo per questi ultimi anche in quanto non risulta che l'autorità di risoluzione possa discostarsi dalle valutazioni compiute dall'esperto ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti della risoluzione, valutazioni che andranno a formare "parte integrante" del provvedimento di avvio della procedura.

Né può essere legittimamente invocato il segreto *ex art. 7 TUB* trasfuso poi, nel caso di specie, all'art. 5 D. Lgs. 180/2015: invero l'art. 7 TUB stabilisce che "*Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro*

dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente", non trova applicazione nel caso di specie: in merito, si richiama *ex plurimis*, la sentenza di Codesto **Tar del Lazio di Roma Sez. I n. 416 del 2000** secondo la quale "i poteri esercitati dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di gestione delle crisi bancarie non sono riconducibili alle competenze di vigilanza ad essa attribuite dall'ordinamento, cosicché non è invocabile, rispetto ad essi, il segreto di cui all'art. 7 del t.u. bancario".

Invero, tale principio risulta assai risalente (si v. CGA n. 143 del 7.4.1999): al riguardo il Consiglio g.a. ha rilevato (la pronuncia si riferisce ad una ipotesi di diritto di accesso, ma il principio in essa affermato risulta applicabile anche al caso odierno), che la diversa collocazione della disciplina degli interventi della Banca d'Italia nei casi di crisi (Tit. IV del T.U.B.) rispetto a quelli concernenti la vigilanza (Titolo III T.U.B.) rispecchia fattispecie diverse correlate a interessi pubblici non analoghi, la cui rilevanza non è posta allo stesso livello che costituisce presupposto per l'applicazione del segreto d'ufficio.

«Di tal che l'interpretazione deve attenersi a criteri rigorosi di stretto diritto, intesi al giusto contemperamento dei valori connessi alle esigenze indicate dall'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 8 del regolamento attuativo ed al diritto anzidetto, con conseguente inapplicabilità del limite sulle ipotesi in cui per il loro contenuto, i documenti in contestazione non involgono "notizie ed informazioni" riguardanti strettamente i settori indicati della riservatezza, .. e in definitiva affinché l'accesso non sia idoneo a pregiudicare gli andamenti del sistema monetario, finanziario e creditizio, nonché la riservatezza dei terzi»

Posti detti principi, il D. Lgs. ha inopinatamente esteso anche all'attività di risoluzione esercitata dalla Banca d'Italia la previsione di cui all'art. 7 TUB ma, proprio in virtù delle pronunce sopra richiamate e dei principi applicabili in merito, l'opposizione del segreto non può valere all'infuori delle ipotesi in cui la Banca d'Italia è chiamata a svolgere compiti di vigilanza.

2) Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e disparità di trattamento dei provvedimenti impugnati a) per avere applicato indistintamente il bail in agli investitori che avevano acquistato azioni e obbligazioni prima dell'entrata in vigore del DL 183/2015 - Violazione e falsa applicazione art. 11 preleggi b) per violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione del Regolamento Europeo sugli abusi di mercato. (REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 - relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) c) per

violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. L. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione artt. 137 e ss. Codice del Consumo - Disparità di trattamento.

Prima di procedere *ex professo* alla trattazione del presente motivo di doglianza, preme evidenziare che tra destinatari delle operazioni di acquisto e vendita di titoli e azioni, poi rivelatesi oggetto di riduzione e conversioni, si trovano – soprattutto - i piccoli risparmiatori, che non adeguatamente informati sulla effettiva situazione di dissesto del proprio istituto, hanno concluso operazioni volte all'acquisto di titoli senza il necessario supporto informativo in merito ai rischi che si accingevano a correre e che si sono tradotti nell'ingente perdita di capitale che si sono trovati a subire.

Se si pone attenzione alla tipologia di clientela a cui venivano proposti investimenti in azioni e obbligazioni subordinate dagli istituti bancari odierni resistenti, non può che notarsi che essi sono per la maggior parte pensionati, in ogni caso “piccoli investitori” che affidavano agli intermediari i risparmi di una vita.

Si pensi che, stando alle notizie diffuse, sono circa 3mila risparmiatori che hanno investito in obbligazioni subordinate dall'1% al 29% del patrimonio e un migliaio coloro che hanno investito fino al 50% del proprio patrimonio.

Detti investimenti non venivano dunque proposti dall'intermediario ad una clientela di professionisti, esperta e consapevole, bensì, venivano proposti a soggetti con ridotta propensione al rischio, posto che, l'acquisto in azioni e obbligazioni da parte di tale tipologia di clientela si presume sia fatto con finalità di risparmio.

E' di tutta evidenza che la tipologia di clientela cui offrire il prodotto finanziario poi oggetto di conversione e/o riduzione, doveva essere selezionata con criteri precisi e, in ogni caso, adeguatamente informata in merito alla pericolosità stessa dell'investimento.

Invero, a seguito del recepimento da parte del legislatore italiano della Direttiva Europea MIFID (*Market in Financial Instruments Directive*), il contenuto dei contratti di investimento deve essere redatto dagli intermediari in modo da rendere il più possibile chiaro e comprensibile il contenuto degli stessi ai clienti e, contemporaneamente, contribuire alla imprescindibile esigenza di educazione finanziaria della clientela dei servizi di investimento¹.

D'altro canto, la stessa **Direttiva 59/2014, all'art. 55** così disponeva, in merito all'adeguata informazione nei singoli contratti di investimento sull'applicabilità del *bail in* rubricato “**Riconoscimento contrattuale del bail-in**”: “*Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la*

¹ cfr. Circolare ABI – Serie Tecnica n. 17 – 10 aprile 2009 https://www.abi.it/DOC_Mercati/Finanza/Servizi-di-investimento/129855668437163_g_servizi_1.pdf

quale il creditore o la parte dell'accordo che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare la svalutazione, la conversione e i poteri di modifica della scadenza dei titoli di debito o di variare i pagamenti degli interessi e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate da un'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri [...].

Il trattamento indistinto di ogni investitore rileva, allora, anche sotto il profilo della disparità di trattamento della Clientela, in quanto situazioni tra loro diverse (quella di un investitore "professionale", con alta propensione al rischio e quella di un piccolo investitore, poco esperto e male informato) sono trattate in egual maniera.

a) Ebbene, le operazioni di conversione e riduzione di azioni e obbligazioni subordinate, in regime di risoluzione, appare in contrasto con il principio di irretroattività delle leggi.

L'irretroattività della legge è sancita dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile: "*La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo*".

Come noto, l'irretroattività può essere derogata da una legge, con espressa disposizione o anche implicitamente in quanto non costituisce principio costituzionale, salvo che in materia penale: nel diritto in generale la successione tra leggi di pari rango comporta la libera travolgibilità dei diritti posti da leggi di pari rango precedenti (*lex posterior derogat legi priori*: v. articolo 14 delle preleggi).

Ciò nondimeno, la giurisprudenza costituzionale ha attenuato tale antico precetto, dichiarando che il «*principio di irretroattività della legge*» è derogabile solo quando ciò sia richiesto dal criterio di ragionevolezza, senza mai «*incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti*» (**Sentenze della Corte costituzionale n. 229 del 1999, n. 432 del 1997, n. 153 e n. 6 del 1994, n. 283 del 1993**).

Pertanto, in virtù del principio *Tempus regit actum*, che impone che ai rapporti esistenti, deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto, in riferimento alle norme sostanziali, la modifica della normativa non incide sui rapporti sorti prima della modifica della normativa stessa; pertanto la modifica di una norma sostanziale non è applicabile ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica stessa (si v. in proposito, **ex plurimis, Cass., sez. 3A, sentenza n. 3340 del 2001; sez. 2A, sentenza n. 9937 del 2006** "*Per giurisprudenza consolidata e risalente, in caso di successione di leggi nel tempo, il contratto è regolato dalle disposizioni vigenti al momento della sua conclusione*").

I principi appena richiamati rilevano nel caso sottoposto all'odierno esame in quanto, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 180/2015 e l'adozione dei provvedimenti attuativi di Banca d'Italia, si è assistito ad un fenomeno per cui i rapporti tra clienti e intermediari sorti sotto la vigenza della

precedente normativa, sono stati travolti in virtù di una disciplina successiva, sconosciuta e non prevedibile dai singoli sottoscrittori di strumenti finanziari.

DUNQUE, UN CLIENTE CHE DECIDEVA DI INVESTIRE IN AZIONI O OBBLIGAZIONI SUBORDINATE, AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE, NON POTEVA SAPERE, NÉ VEROSIMILMENTE PREVEDERE CHE IL TASSO DI RISCHIOSITÀ DI QUEGLI STRUMENTI FINANZIARI FOSSE TALE DA POTER COMPROMETTERE L'INTERO INVESTIMENTO, CHE SI È DI FATTO AZZERATO.

Pertanto, in forza dei provvedimenti di Banca d'Italia i rapporti obbligatori esistenti al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 180/2015, sono stati sottoposti ad una nuova disciplina che ha travolto i diritti che in forza di essi nascevano tra emittente e cliente.

Peraltro, che il rischio non fosse neppure astrattamente conoscibile dagli investitori, dai più ai meno esperti, è dimostrato dalla circostanza che le informazioni circa l'effettivo stato di dissesto della banca non erano note, in quanto non divulgate, al pubblico.

b) L'applicabilità dei provvedimenti di Banca d'Italia e di conseguenza, dello strumento del *bail in* **INDISTINTAMENTE** alle individuate categorie di creditori e azionisti che, al momento dell'entrata in vigore del DL 183/2015, detenevano i titoli oggetto di riduzione e conversione, appare altresì in contrasto con le norme europee sugli abusi di mercato che tutelano la trasparenza, in quanto sono stati comunicati al pubblico contestualmente all'avvio della risoluzione degli istituti. (la pubblicazione dei provvedimenti è effettuata in pari data).

Invero, il D. Lgs. 180/2015 all'art. 99 co. 5 prevede che *"La comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del Testo Unico della Finanza in merito alla sussistenza dei presupposti per la riduzione e conversione o per l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 20, nonché' in merito al provvedimento che dispone la riduzione e la conversione ai sensi dell'articolo 29 o l'avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32 è effettuata contestualmente alla pubblicazione prevista all'articolo 32, comma 3, anche se la sussistenza di tali circostanze, ancorché' non divulgata al pubblico, sia conosciuta dall'emittente o dai componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo in data anteriore. La Consob può stabilire con proprio regolamento ulteriori ipotesi in cui detta comunicazione può essere rinviata"*.

Dunque, le informazioni circa lo stato di dissesto del soggetto in procinto di essere sottoposto a risoluzione, sono disponibili agli investitori **NON AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL TITOLO** (poi soggetto a conversione o riduzione in virtù dell'applicazione del *bail in*) ma tenute riservate sino a che la procedura di risoluzione stessa non viene iniziata, pertanto, sino alla pubblicazione dei provvedimenti di avvio della stessa.

In merito, appare significativo sin da ora evidenziare che dubbi in proposito, venivano rappresentati persino dallo stesso Presidente CONSOB Prof. Giuseppe Vegas che, in sede di propria audizione presso la Commissione Finanze del Senato sullo schema di decreto legislativo che avrebbe dato applicazione al *bail-in*², sosteneva che alcune disposizioni attuative - per come formulate dal legislatore interno - sarebbero state da rivedere in quanto, in particolare, sarebbe *“impensabile differire per legge la notizia del bail in di una banca al momento in cui il provvedimento arriva in Gazzetta Ufficiale”*, concludendo che simili previsioni sarebbero in contrasto con la normativa europea disciplinante le fattispecie di abuso di mercato e poste a tutela della trasparenza del mercato stesso.

Invero, il Regolamento sugli abusi di mercato richiede di diffondere al pubblico, senza indugio, qualsiasi informazione *price sensitive*.

Al contrario, il decreto legislativo impone un ritardo automatico nella diffusione delle informazioni sull'effettivo stato di dissesto dell'istituto creditizio o di investimento: tale circostanza *“può determinare un danno per gli investitori che acquistano strumenti finanziari della banca a un prezzo che non riflette la notizia sullo stato di dissesto della banca o dell'impresa di investimento”*.

Gli investitori si troverebbero così inevitabilmente pregiudicati da un quadro informativo *“incompleto o fuorviante”*.

Peraltro, rilevava il Presidente CONSOB, come *“la scelta di far prevalere la stabilità a scapito della trasparenza genera effetti controproducenti rispetto allo stesso obiettivo di mitigare gli effetti sistemici degli shock che colpiscono gli intermediari finanziari. L'opacità sull'esistenza di situazioni di dissesto finanziario e sulle relative modalità di gestione aumenta la sfiducia degli investitori nel corretto funzionamento dei mercati finanziari, frena lo sviluppo del mercato dei capitali e ostacola la raccolta di risorse tramite l'emissione di azioni e obbligazioni. Ciò può determinare un impatto negativo sull'intero sistema bancario, rendendolo più vulnerabile e eccessivamente dipendente dalla raccolta a breve realizzata tramite depositi”*³.

c) Inoltre, strettamente legato alle osservazioni che precedono e a dimostrazione della lesione arrecata dai provvedimenti in esame all'affidamento dei privati investitori, risulta un ulteriore ordine di ragioni.

2

http://www.consob.it/main/consob/comunicati_interventi/audizioni/audizioni.html?queryid=audizioni&resultmethod=audizioni&search=1&symlink=/main/consob/comunicati_interventi/audizioni/index.html

3

http://www.consob.it/main/consob/comunicati_interventi/audizioni/audizioni.html?queryid=audizioni&resultmethod=audizioni&search=1&symlink=/main/consob/comunicati_interventi/audizioni/index.html

I provvedimenti oggetto di odierna impugnazione, sono stati adottati con la totale pretermissione nel relativo procedimento dei destinatari degli atti – che, appare non superfluo ribadire – vanno ad incidere sulle rispettive situazioni giuridiche e diritti patrimoniali.

Invero, l'art. 32, al co. 7 del D. Lgs. 180/2015 prevede che *“Ai procedimenti previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, in materia di partecipazione al procedimento”*.

Pertanto, tutti i provvedimenti adottati da Banca d'Italia relativi agli enti sottoposti a risoluzione sono stati adottati senza il coinvolgimento dei privati o delle relative organizzazioni rappresentative degli investitori e, né nel testo del D. Lgs. 180/2015 né nei singoli provvedimenti di Banca d'Italia, v'è la motivazione di detta esclusione.

La deroga alla disciplina generale non appare trovare fondamento normativo: invero, l'art. 13 L. 241/1990 prevede che *“Le disposizioni contenute nel presente capo [Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo] non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.*

Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni”.

L'ipotesi in argomento, non rientra nelle elencate fattispecie di esclusione dei diritti partecipativi.

Palese è la violazione del generale principio di partecipazione procedimentale, consacrato all'art. 9 della L. 241/1990 a mente del quale *“Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati nonché' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”*.

Tale norma cristallizza il principio per cui il coinvolgimento diretto dei portatori di interessi socio – economici nei processi decisionali pubblici è l'unica via che consente di adottare norme e regole attuabili ed effettive, ma, affinché detta attività diventi effettiva, occorre che la PA ponga gli interessati nella condizione di conoscere in tempi utili l'avvio del procedimento, in modo da poter presentare osservazioni e proposte.

In merito, giova segnalare che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel sostenere il valore necessariamente sostanziale delle garanzie partecipative, che si ritengono violate quando si verifica l'effettiva frustrazione della possibilità per l'interessato di sottoporre all'amministrazione dati di

fatto o di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (*ex plurimis*, CdS, V, 2 febbraio 2010 n. 431).

Ciò corrisponde a quanto avvenuto con i provvedimenti impugnati avverso i quali i diretti interessati, colpiti dall'azzeramento dei propri titoli, non hanno potuto opporre le proprie doglianze in sede procedimentale, vedendo così inaspettatamente frustrate le proprie aspettative.

Peraltro, specifici diritti di partecipazione sono previsti altresì in favore delle Associazioni dei Consumatori dagli artt. 136 e 137 Codice del Consumo.

Com'è noto, in via generale, la consultazione pubblica è lo strumento utilizzato per consentire la partecipazione attiva al processo decisionale e sollecitare un confronto aperto e costruttivo con tutti i soggetti interessati ad approfondire le proposte legislative ed amministrative.

In un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni rappresenta un fattore indispensabile in quanto consente di conoscere il punto di vista dei destinatari e garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione.

In riferimento ai processi decisionali della Banca d'Italia, viene in rilievo l'art. 23, co. 1 della L. n. 262/2005 "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" che all'art. 23 prevede che "*I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono*".

E al successivo co. 2 che "*Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori*".

Detta attività è stata del tutto omessa da Banca d'Italia, in relazione ai provvedimenti impugnati.

3) Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in riferimento agli artt. 42 co. 2 e 47 Cost, nonché in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

I provvedimenti di Banca d'Italia, oggetto di odierna impugnazione, adottati in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.180/2015 e DL 183/2015, appaiono illegittimi in quanto affetti da vizi derivanti dalla contrarietà di tali disposizioni alle norme e ai principi di cui alla Costituzione Italiana.

Ai fini della presente questione di costituzionalità rilevano le disposizioni del D. Lgs.16 novembre 2015, n. 180 [Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio], quelle del D. L. 22 novembre 2015, n. 183 (Misure urgenti per il settore creditizio) e quelle del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) nel testo modificato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. Queste disposizioni sono da porre in correlazione anche con il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

Le norme di legge, in base alle quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati davanti a codesto On.le Tribunale Amministrativo, presentano numerosi profili di incostituzionalità, alla luce dei principi stabiliti dalla Carta costituzionale italiana nonché dai Principi fondamentali dell'U.E.

Giova tuttavia premettere brevemente alcune considerazioni circa il funzionamento del meccanismo di "risoluzione" che ha condotto all'azzeramento in via amministrativa dei diritti soggettivi dei creditori delle 4 banche in "risoluzione".

Il meccanismo di funzionamento della c.d. "risoluzione" delle banche.

Per meglio illustrare i gravissimi vizi di costituzionalità delle norme qui considerate, occorre in primo luogo considerare – sia pur in sintesi – il meccanismo della c.d. "risoluzione", introdotto dalla nuova disciplina nazionale e comunitaria.

La "risoluzione" (eufemismo che sottintende il salvataggio della banca, in via amministrativa, con contestuale espropriazione e cancellazione dei diritti soggettivi dei partecipanti e dei creditori, come sarà meglio illustrato nel prosieguo) consiste in un **provvedimento amministrativo**, assunto dalla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, con il quale vengono adottate una o più misure di risoluzione (delle crisi), previste dall'art. 39 del D. lgs. n. 180/2015. Tali misure sono la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo, la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte ed la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività (oltre al *bail-in*, in senso proprio, misura non applicabile nel caso di specie perché prevista dalle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III, le quali avrebbero trovato applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del medesimo D. Lgs.).

Si tratta di misure che costituiscono il meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* — SRM), indirizzato, secondo l'intento del Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 e della Direttiva, ad assicurare l'efficacia e l'uniformità delle norme in materia di risoluzione delle crisi bancarie e la parità di condizioni nel finanziamento della risoluzione nei diversi Stati membri (12° considerando del Regolamento).

Finalità comune di queste procedure è quella di consentire alla banca in "risoluzione", considerata nella sua integrità ovvero sotto il profilo dell'intera azienda, ceduta mediante l'*escamotage* del trasferimento a un ente-ponte o a una società-veicolo, di proseguire l'attività evitando di rispondere dei suoi debiti nei confronti dei creditori muniti di diritti soggettivi perfetti (detentori di obbligazioni subordinate, altri creditori muniti di idonei titoli) nonché nei confronti dei titolari di partecipazioni al capitale.

In sostanza, mediante l'adozione di un semplice provvedimento, discrezionalmente prescelto dall'Autorità di risoluzione della banca, la legge consente – contro ogni principio costituzionale – **di sottrarre in via amministrativa ai creditori i loro diritti soggettivi**, sostanzialmente espropriandoli **a vantaggio di un altro soggetto privato** (la banca o l'ente che acquisisce l'azienda bancaria). Effetto paradossale del meccanismo di risoluzione è che la banca sopravvive come ente giuridico (o come azienda), "appropriandosi" per legge e per atto amministrativo (al di fuori, quindi delle garanzie giudiziali), dei beni dei suoi creditori, in virtù di un inammissibile "taglio" della sua responsabilità patrimoniale (responsabilità che l'art. 2740 cod. civ. pone a tutela dei creditori).

Il che contraddice ogni fondamentale principio costituzionale, sia nazionale sia comunitario, in materia di tutela del diritto di proprietà, di riparto dei poteri dello Stato, di giusto processo (oltre a contrastare con molteplici norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Per meglio chiarire questi delicati profili, occorre analizzare i meccanismi di "risoluzione" previsti dalla nuova disciplina, qui contestata.

La Banca d'Italia, come "autorità di risoluzione", valuta se una banca o un gruppo è "risolvibile" (art. 3 del D. Lgs. n. 180/2015), secondo un preventivo piano di risoluzione (individuale o di gruppo, artt. 7 e 8), da essa stessa predisposto, senza alcuna garanzia di oggettività e di terzietà.

La "risolvibilità" è un giudizio prognostico, fornito discrezionalmente dalla medesima Autorità amministrativa, la quale – al di fuori dei meccanismi di controllo giudiziario, rimessi dalla Costituzione all'A.G.O. – analizza, in una prospettiva di lungo periodo, i profili patrimoniali della Banca, per valutare se essi, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, possano essere assoggettati a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati

membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali (art. 12, comma 2).

Qualora la P.A. pervenga ad un giudizio positivo sulla "risolvibilità", essa adotta le misure di risoluzione, che dovrebbero prevenire l'applicazione delle alternative misure coattive di liquidazione (si rileva, a questo riguardo un grave profilo di contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, in quanto solo alcuni giorni dopo l'emanazione dei medesimi, le banche sono state tutte sottoposte anche a liquidazione coatta amministrativa).

La risoluzione della banca, quindi, si colloca in una posizione intermedia tra l'amministrazione straordinaria, disciplinata dagli art. 70 sgg. TUB, e la liquidazione coatta amministrativa (artt. 80 sgg. TUB), come procedura adottabile in caso di prevedibile "salvataggio" della banca, in ragione delle risorse endogene della medesima, depurate dalle passività e dagli oneri che la legge consente di ridurre o convertire in capitale di rischio (mediante la misura dettata dall'art. 27 sgg. del D. Lgs. cit., applicata nel caso di specie).

I presupposti e le finalità della "risoluzione".

Presupposto della "risoluzione" (e delle altre procedure di gestione delle crisi) è il "dissesto" o il "rischio di dissesto", allorché non sia possibile "prospettare misure alternative" che permettono di superare quella situazione (art. 17, comma 1).

In considerazione delle eterogenee ipotesi previste dall'art. 17, si ricava che la Banca d'Italia può assoggettare a "risoluzione" la banca (con le conseguenti, gravissime ripercussioni sui creditori della medesima) non solo allorché sussista l'insolvenza, ma anche qualora vi siano situazioni eterogenee (quali le irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative), che nulla hanno a che vedere con l'incapacità patrimoniale ad adempiere le proprie obbligazioni. Il margine di discrezionalità è inoltre abnormemente esteso, in quanto quelle situazioni rilevano anche allorché non siano ancora in atto, ma sussista (quantunque in base a "elementi oggettivi") il mero rischio che una o più delle dette situazioni "si realizzeranno nel prossimo futuro" (v. art. 17).

Ai fini della valutazione dell'incostituzionalità delle norme qui impugnate, occorre altresì osservare che l'ampissimo margine di discrezionalità accordato alla P.A. è attribuito per il raggiungimento di finalità che si discostano in misura rilevante dalla tutela dell'«interesse pubblico», rettammente inteso. L'art. 21 pone, quali obiettivi della risoluzione, la continuità delle funzioni essenziali dei soggetti privati, considerati dall'articolo 2 del D. Lgs. cit. (cioè le banche italiane, le loro capogruppo nonché le società appartenenti a un gruppo bancario o comunque incluse nella vigilanza consolidata), affiancando tale finalità alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela.

La norma, in sostanza, pone la stabilità finanziaria in posizione pariordinata con gli altri obiettivi, di carattere squisitamente privatistico: in altri termini, ciascuno degli obiettivi dell'art. 21, sarebbe idoneo a configurare l'"interesse pubblico", che legittima l'applicazione delle procedure di risoluzione (v. art. 20, comma 2).

In conclusione, la disciplina qui esaminata (e, in particolare, le norme sopra menzionate) consentono alla P.A. di "risolvere" una banca in presenza di labili sintomi prodromici di criticità (art. 17), al fine di salvaguardare un'impresa privata a carattere lucrativo (la banca in "risoluzione" o società del gruppo, v. artt. 20 e 21), addossandone l'onere economico ai creditori (obbligazionisti subordinati, altri creditori e soci), con provvedimenti amministrativi di azzeramento e di restrizione dei relativi diritti soggettivi.

LA RIDUZIONE O CONVERSIONE DI AZIONI, DI ALTRE PARTECIPAZIONI E DI STRUMENTI DI CAPITALE (ART. 27 SGG. D. LGS. N. 180/2015).

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati hanno assunto la forma di incisione ed eliminazione dei diritti soggettivi, circoscritta alla sola sfera degli azionisti e dei detentori di strumenti di capitale⁴, prevista dal Capo II del Titolo IV, art. 27 sgg.

Il provvedimento amministrativo ha quindi un sostanziale contenuto di *bail-in* (disciplinata dagli artt. 48 sgg.), ma limitata ai soli diritti di soggetti che hanno sottoscritto strumenti finanziari equiparabili all'investimento in capitale di rischio.

I provvedimenti in questione, infatti, hanno disposto la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. b), e dell'art. 52, comma 1, lett. a), punti i) e iii), richiamato dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto.

La P. A., in altri termini, ha applicato il D. Lgs. n. 180/2015 nella parte che consente all'Autorità di risoluzione di intervenire nei meccanismi contrattuali e statutari della banca, disponendo, con atto

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. ppp) sono «*strumenti di capitale*»: gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e gli elementi di classe 2 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione. La lett. qqq) definisce «*strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1*» gli strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e relative disposizioni di attuazione. Si tratta dei c.d. *Additional Tier 1 Instruments*, quali, ad esempio, titoli perpetui che prevedono, al verificarsi di determinati eventi, la conversione in azioni, e i c.d. *Tier 2 Instruments*, quali, ad esempio, titoli subordinati, ivi incluse le obbligazioni subordinate.

discrezionale, la “*riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni*” (con ciò sostituendosi ai meccanismi endosocietari, relativi alla misura del capitale sociale). Non solo, ma essa ha esteso il potere riduttivo anche oltre quei meccanismi, azzerando il diritto soggettivo dei titolari di posizioni “*anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri*”.

In conseguenza di detti provvedimenti, quindi, le posizioni soggettive dei titolari di quei diritti, i quali vantavano prima della “risoluzione” intangibili posizioni soggettive perfette nei confronti della banca (v., in particolare, i portatori di obbligazioni subordinate), hanno visto azzerati i loro diritti, in virtù dell’adozione dei provvedimenti qui impugnati. Ciò al fine di consentire alle banche medesime di proseguire la loro attività imprenditoriale.

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME QUI CONSIDERATE.

Si rileva che, in via preliminare rispetto all’analisi della legittimità dei provvedimenti impugnati, codesto On.le Tribunale dovrà affrontare il vaglio delle questioni di legittimità costituzionale e, ritenuta la non manifesta infondatezza delle medesime, rinviare la causa alla Corte costituzionale.

In effetti, le norme sopra citate (e, comunque, l’intero D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e il connesso D. Lgs. 22 novembre 2015, n. 183) contrastano irrimediabilmente con fondamentali principi dell’ordinamento costituzionale, nazionale e comunitario.

Violazione dell’ art. 42, comma 2, della Costituzione italiana nonché dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Emerge da quanto sopra esposto che le norme menzionate attribuiscono all’Autorità amministrativa il potere di decretare, con atto discrezionalmente assunto, l’estinzione, la riduzione o la trasformazione di diritti soggettivi. Esse pertanto debbono essere valutate, innanzi tutto, alla luce delle disposizioni e dei principi costituzionali che garantiscono il diritto di proprietà (art. 42, comma 2, della Costituzione italiana; art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

Appare persino superfluo chiarire in questa sede che oggetto della tutela appresta da queste norme non è solo il diritto “reale” (la “proprietà” di cui agli art. 832 ss. del codice civile) **bensì il più ampio insieme dei “diritti soggettivi” del cittadino; vale a dire il complesso di diritti, reali e obbligatori, che ne costituiscono il patrimonio.** Nella Costituzione, infatti, l’espressione “*proprietà privata*” è formula riassuntiva, che – come insegnano i costituzionalisti – “*compendia l’insieme dei diritti patrimoniali imputabili al soggetto privato*”, in quanto ad esso normativamente attribuiti⁵. Sotto l’egida della tutela costituzionale cadono, quindi, non solamente i diritti di

⁵ V. per tutti l’ampia trattazione di BALDASSARRE, voce “*Proprietà – Diritto costituzionale*”, in *Enc. Giur.*, p. 6 sgg. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale austriaca (G.239/ 2014 UA, V14/2015 UA <http://www.ris.bka.gv.at>), la quale ha ritenuto che, in un analogo caso di applicazione delle misure di “risoluzione” ai titolari di obbligazioni subordinate della Hypo Alpe Adria International Bank S. A., le norme di protezione del diritto di

partecipazione societaria (azioni, strumenti finanziari partecipativi, ecc.) ma anche i diritti di credito (obbligazioni pure o subordinate, prestiti, depositi, ecc.), a causa della comune natura patrimoniale. Tutti questi diritti sono garantiti dai principi fondamentali dell'ordinamento europeo e domestico, i quali pongono precisi limiti ai legislatori: le leggi e i regolamenti, infatti, possono privare i cittadini della loro proprietà solo ove ricorra una "*causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge*" e solo a patto che quel sacrificio sia compensato dal "*pagamento in tempo utile di una giusta indennità*" (v. art. 17 della Carta dei diritti fondamentali U.E., cit.).

Orbene, nel caso delle disposizioni qui considerate, esse violano le norme e i principi costituzionali, in quanto

- a) dispongono la compressione di diritti soggettivi perfetti di azionisti e creditori (e, in particolare, dei portatori di obbligazioni subordinate), con conseguente loro affievolimento di fronte al potere della Pubblica Amministrazione, per il raggiungimento di un interesse del tutto privatistico, quale l'esigenza di sopravvivenza di un imprenditore privato (o della sua organizzazione speculativa) quale è la banca (v. art. 20, comma 2, e 21, comma 1, D. Lgs. cit.);
- b) dispongono detti effetti ablativi dei diritti soggettivi anche quando il perseguimento di un ipotetico "interesse pubblico" è meramente ipotetico ed eventuale, in quanto il verificarsi dei presupposti è solo prevedibile quale semplice "rischio" (v. art. 17 D. Lgs. cit.);
- c) non prevedono alcun indennizzo o ristoro a favore degli interessati, i cui diritti sono stati eliminati o ridotti, per il raggiungimento di quegli scopi.

Non varrebbero, al fine di sottrarre quelle norme alla censura di evidente incostituzionalità, empiriche considerazioni relative alla situazione di crisi della banca, che costituirebbe la condizione primaria per il sacrificio dei diritti dei soggetti interessati, i quali – secondo varie disposizioni del citato D. Lgs. - conseguirebbero lo stesso risultato che avrebbero conseguito nell'ambito di una liquidazione coatta amministrativa. Si tratterebbe infatti di atecniche illazioni, prive di ogni dignità giuridica.

È di tutta evidenza che la decurtazione o l'eliminazione dei diritti soggettivi è stabilita discrezionalmente dalla P.A., in base a valutazioni da essa stessa prodotte, prive, quindi, di quelle garanzie di oggettività e di autonomia, che sono attuabili nell'ambito di una procedura concorsuale.

proprietà previste dalla Costituzione austriaca (art. 5 della StGG), dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GRC) e rispettivamente all'art. 1 1° comma del ZPEMRK (1° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) sono applicabili anche ai "*diritti di credito derivanti da un rapporto contrattuale di tipo obbligatorio di carattere privatistico; si tratta pertanto di diritti soggettivi privati con valore patrimoniale, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte Costituzionale (VfGH)*". Tali diritti, pertanto, "*ricadono nell'ambito della tutela costituzionale posta a garanzia del diritto di proprietà*".

In secondo luogo, quelle valutazioni sono tendenzialmente definitive e indiscutibili in sede giudiziale, a causa delle penetranti restrizioni alla tutela giurisdizionale imposte dalla nuova disciplina (v. art. 87 sgg. e, in part. art. 95 D. Lgs. cit.).

La violazione dei canoni costituzionali è pertanto di assoluta evidenza.

Si segnala che, in un caso analogo a quello qui considerato, la **Corte costituzionale austriaca (G.239/ 2014 UA, V14/2015 UA)** ha dichiarato incostituzionale e conseguentemente abrogato la Legge federale inerente alle misure di risanamento per la *Hypo Alpe Adria Bank International (HaaSanG, BGBl. I 51/2014)*, a causa della violazione dei diritti fondamentali di proprietà dei creditori, garantiti sia dalle norme costituzionali nazionali (analoghe a quelle italiane) sia da quelle comunitarie.

In particolare, quella Corte ha ritenuto che le misure legislative di “risoluzione” della banca, disposte in attuazione delle direttive comunitarie in tale materia, comportando l’estinzione di obbligazioni subordinate, determinano un’inammissibile incisione del diritto di proprietà, a causa dell’irrazionale pregiudizio arrecato ai titolari delle medesime obbligazioni subordinate.

La Corte ha preso in esame la disposizione dell’art. 3 comma 1 della suddetta legge (HaaSanG), che – al pari del D. Lgs. n. 180/2015 e dei provvedimenti amministrativi impugnati - determinava l’estinzione di obbligazioni subordinate emesse dalla banca austriaca, ed ha ritenuto che detta norma viola non solo l’art. 5 della StGG (Staatsgrundgesetz - Legge Fondamentale austriaca del 1867), ma anche l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GRC)⁶. Inoltre, essa viola anche l’art. 1 del 1° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma di rilevanza costituzionale anche in Italia.

“Nel caso qui analizzato – rileva la Corte austriaca - vengono in considerazione i diritti dei titolari di obbligazioni subordinate, cioè diritti di credito derivanti da un rapporto contrattuale di tipo obbligatorio di carattere privatistico; si tratta pertanto di diritti soggettivi privati con valore patrimoniale, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte Costituzionale (VfGH), relativa all’art. 5 della StGG, e rispettivamente all’art. 1 1° comma del ZPEMRK (1° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Tali diritti ricadono pertanto nell’ambito della tutela costituzionale posta a garanzia del diritto di proprietà.”

⁶ Dette norme tutelano il diritto di proprietà, con disposizioni analoghe a quelle dell’art. 42 della Costituzione italiana. In particolare, l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali stabilisce che “Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.”

Le misure messe in atto tendono – come quelle qui considerate – “a garantire e ripristinare la situazione finanziaria dell'ente da risanare Hypo Alpe-Adria-Bank International AG e, quindi, secondo l'intento legislativo, le misure previste ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/24/CE”. Ma dette misure sono incostituzionali, secondo l'Alta Corte austriaca perché “Qualora una legge elimini, come nel presente caso, un diritto di credito esclusivamente a causa della sua valenza patrimoniale, non si tratta di un'espropriazione destinata a sopperire a una necessità oggettiva dello Stato (interesse pubblico), bensì - considerata la possibilità, in linea di principio, di coprire la necessità finanziaria dello Stato, anche diversamente, p.es. mediante tasse, debito pubblico o tagli in altri settori - di una norma di legge indirizzata al fine di regolamentare il riparto di oneri finanziari pubblici. Tali interventi sul patrimonio dei privati costituiscono restrizioni al diritto di proprietà.”

Esse quindi, contrastando con le richiamate disposizioni di rango costituzionale, sono state dichiarate incostituzionali e, conseguentemente, abrogate nella loro totalità.

Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione nazionale e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Le norme qui considerate, inoltre, attribuiscono all'Autorità amministrativa il potere di accertamento, di soddisfacimento alternativo o di totale o parziale estinzione dei diritti di azionisti e creditori della banca.

Il potere di accertare e tutelare i diritti soggettivi, tuttavia, trova una inderogabile dimensione e attribuzione ad opera dei principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale (artt. 24 e 111 della Costituzione nazionale e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Le norme qui impugnate violano questi principi, in quanto incompatibili con il sistema costituzionale, nel quale la separazione dei poteri conferisce in via esclusiva al Giudice il potere di accertamento dei diritti. Infatti, una disciplina che attribuisca all'Autorità Amministrativa – come attuato dalle disposizioni impugnate – il potere di dichiarare estinti i diritti soggettivi **esorbita dai canoni di ripartizione dei poteri dello Stato, assegnando all'Amministrazione un compito che le norme citate e quelle in materia di giusto processo le precludono.**

È sufficiente a questo riguardo rilevare che le modalità “naturali” di estinzione dei diritti soggettivi (conseguenti a fattori di natura privatistica, quali il soddisfacimento, la rinuncia, la prescrizione, ecc.), sono disciplinate in via generale dall'ordinamento giuridico e sono poste dalla Costituzione sotto il controllo di legittimità dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per contro, le disposizioni qui impugnate affidano la riduzione, l'estinzione o la conversione dei diritti soggettivi alla Pubblica Amministrazione, attuando un radicale sconvolgimento dei canoni

costituzionali di accertamento dei diritti e la violazione delle norme costituzionali che affidano in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria la relativa competenza giurisdizionale.

Anche sotto questo profilo, quindi, appare di tutta evidenza l'incostituzionalità delle norme qui considerate, le quali consentono alla Pubblica Amministrazione di interferire nella sfera privatistica, riducendo (o, addirittura, estinguendo coattivamente) diritti di "proprietà privata", degradandoli a meri interessi legittimi in modo autoritativo, indipendentemente dai meccanismi di autonomia privata e dal controllo di legittimità esercitato dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Gli interventi in parola, infatti, sono direttamente riconducibili alla volontà dello Stato, al cui potere, tuttavia, fanno da argine le menzionate garanzie costituzionali, nella specie del tutto violate dal legislatore nazionale e comunitario.

Anche sotto questo profilo, quindi, sussiste il denunciato vizio di costituzionalità delle norme qui considerate.

Per quanto sin qui esposto, si chiede a codesto Ecc. mo Collegio, delibata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 del d. lgs. 180/2015, in riferimento agli artt. 42 co. 2, 47 Cost. nonché in riferimento agli artt. 24 e 111 cost.

4) Illegittimità costituzionale dell'art. 35 D. Lgs. 180/2015, in relazione agli artt. 3, 24, 111 cost. nella parte in cui subordina all'iniziativa dei commissari, l'esercizio dell'azione dei creditori sociali. ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE EX ART. 267 del TFUE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

L'art. 35 D. Lgs. 180/2015 dispone che *"L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività' di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia"*.

Ebbene con l'introduzione dell'art. 35 D. Lgs. 180/2015, il legislatore ha introdotto una vera e propria limitazione alle azioni esperibili dai creditori: invero, se nel TUB⁷ è previsto che l'esercizio

⁷ L'Art. 72 co. 5 TUB, stabilisce che *"L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse."*

dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale e dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione spetta ai commissari, **il D. Lgs. 180 ha demandato ai commissari anche l'esercizio dell'azione sociale dei creditori.**

L'irragionevolezza della disposizione si coglie peraltro se solo si richiami l'art. 17 del decreto n. 180 che stabilisce che il dissesto della banca può essere determinato da irregolarità nell'amministrazione o violazioni di leggi bancarie "*di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività*": eppure, nei confronti degli amministratori anche nelle ipotesi in cui il *default* sia determinato da un loro agire, gli investitori danneggiati non potrebbero avanzare alcuna pretesa posto che, alla luce del citato art. 35 co. 3 D. Lgs. 180, è attribuito esclusivamente ai commissari (o ad altri soggetti nominati dalla Banca d'Italia) l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali "*contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ...*".

Pertanto, con l'introduzione di tale disposizione, il legislatore ha privato l'investitore della possibilità di agire nei confronti del proprio istituto, demandandone la facoltà – quindi la scelta se agire o meno – al Commissario nominato durante la procedura di risoluzione.

L'irragionevolezza (e l'illegittimità) di siffatto meccanismo si coglie agevolmente nel momento in cui si pensi che qualora il Commissario decidesse di non avviare l'azione di responsabilità, il singolo investitore, vedrà preclusa ogni possibilità di azione, con evidente lesione dei diritti costituzionali di difesa oltreché parità di trattamento.

Invero, con il regime di cui all'art. 35 D. Lgs. 180/2015 in tema di esercizio dell'azione di responsabilità, si assiste all'introduzione di una disciplina che ingiustificatamente sottopone a diverso trattamento i creditori sociali di un ente creditizio in risoluzione, rispetto ai creditori di società per azioni e enti sottoposti a procedure concorsuali.

Alla luce di quanto esposto, l'introduzione di tale disciplina appare sacrificare oltre misura le prerogative dei singoli investitori, danneggiati dalla sottoposizione dell'ente creditizio a procedura di risoluzione.

In primo luogo, in quanto **il loro trattamento è diversificato rispetto ai creditori di ogni altra società per azioni**, istituto bancario o creditizio che, anche in caso di applicazione di procedure di insolvenza, non vedono mai intaccato il proprio diritto di agire in giudizio avverso i vertici dell'istituto, con ciò configurandosi una evidente violazione dell'art. 3 Cost.

In secondo luogo, la formulazione della citata norma, nella parte in cui subordina all'iniziativa dei commissari, l'esercizio dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali, viola i diritti e la difesa di questi ultimi i quali rimangono esposti alla scelta del commissario.

La norma si pone dunque in evidente contrasto con l'art. 24, co I Cost, a mente del quale "*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi*", che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale e che si estrinseca nel diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti: del resto, sarebbe priva di valenza l'attribuzione ai singoli di situazioni soggettive insuscettibili di essere fatte valere giudizialmente.

Per quanto sin qui premesso, si chiede a codesto Ecc. mo Collegio, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 co. 3 d. lgs. 180/2015, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 cost.

Tanto premesso, sotto ulteriore profilo, la citata disposizione appare priva di ogni ragionevole giustificazione atteso che non è neppure volta a recepire specifiche previsioni della Direttiva 59/2004 ed è appare dunque espressiva di una scelta autonoma del legislatore nazionale.

Inoltre, tale deroga alla disciplina comunitaria non appare strettamente necessaria rispetto al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di contenimento dei rischi sistemici e introduce un indebito regime differenziato, nelle fasi di crisi, fra banche e altre società quotate per quanto riguarda il regime delle azioni di responsabilità esercitabili dai creditori.

In via subordinata, pertanto, laddove Codesto Ill.mo Giudice adito dubitasse della ammissibilità e fondatezza delle censure sin qui formulate alla luce della normativa interna applicabile relativa agli "*EFFETTI DELLA RISOLUZIONE*" e alle azioni esperibili dai creditori sociali nei confronti degli organi amministrativi e di controllo e del Direttore Generale, si chiede di voler sottoporre in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti, attinenti all'interpretazione della Direttiva 59/2014:

1. Se i principi di cui alla Direttiva 59/2014, in particolare quello "*secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato*" (cfr. *considerando 5*), debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale (art. 35, co. 5, d. lgs. 180/15) che, prevedendo che l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, limiti eccessivamente il diritto di azione dei creditori sociali e l'accesso alla tutela giurisdizionale per la difesa dei propri diritti, introducendo un regime indebitamente differenziato per i creditori sociali di ente in risoluzione, rispetto ai creditori sociali di soggetti sottoposti ad altra procedura concorsuale di insolvenza.

5) *Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione per l'illegittima commistione dei poteri di controllo e vigilanza in capo a Banca d'Italia che è al contempo "Autorità di risoluzione". Conflitto di interessi tra autorità vigilante e organismi vigilati. Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost.*

Come noto, in seguito all'attribuzione di poteri e di funzioni alla Banca Centrale Europea in funzione dello sviluppo di un Sistema Europeo di Banche Centrale integrato ed efficace, e quindi con la sostanziale devoluzione della funzione monetaria e della funzione valutaria al sistema Europa, l'unico settore rimasto in capo alla Banca d'Italia e che storicamente ha caratterizzato il suo potere istituzionale è quello della **vigilanza**.

Il T.U.B. definisce l'ambito di operatività della vigilanza prudenziale e strutturale, prevedendo la possibilità di emanare regolamenti, adottare provvedimenti di carattere particolare, esercitare poteri autorizzativi ed ispettivi che, in ultima istanza, caratterizzano la Banca d'Italia come Autorità amministrativa indipendente. Nell'esercizio delle sue funzioni la Banca d'Italia deve realizzare le finalità di cui all'art 47 Cost.: *"La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."*

Come autorità amministrativa indipendente la Banca d'Italia dovrebbe essere neutrale nelle ingerenze nel mercato.

La funzione di vigilanza è stata demandata alla Banca d'Italia con la sua conversione in istituto di diritto da società per azioni, con legge bancaria del 1936: dunque, l'interesse che la Banca d'Italia deve perseguire è un interesse pubblico, di tutela del risparmio, dei risparmiatori, della stabilità e sicurezza del sistema economico e finanziario e tali finalità potrebbero confliggere con gli interessi dei soggetti partecipanti il capitale sociale.

Orbene, può davvero la Banca d'Italia, i cui soci sono i gruppi bancari sui quali la stessa è chiamata a vigilare, avere realmente una posizione di equidistanza e neutralità così come imposto dall'art. 97 Cost?

Nel caso sottoposto all'odierno esame, la situazione che si denuncia con il presente motivo di doglianza è tale per cui l'organismo cui erano demandati compiti di vigilanza volti a salvaguardare il mercato e gli investitori da rischi di *default*, pur non avendo esercitato correttamente e diligentemente i propri poteri di controllo volti ad evitare l'insorgere di detti fenomeni, diviene *"autorità di risoluzione"*, ovvero il soggetto chiamato ad adottare i provvedimenti che disciplinano la procedura.

Più volte si è tentato di trasferire la proprietà della Banca allo Stato⁸, in particolare la legge 262/2005, art. 19, comma 10, prevedeva il trasferimento, entro il 2008, della proprietà di Banca Italia allo Stato ed è evidente che tale dettato normativo era volto a sanare una situazione già evidente di conflitto d'interesse per tentare di riportare la funzione istituzionale della Banca d'Italia nei binari dell'imparzialità e della reale indipendenza dagli interessi bancari.

Ed è paradossale che nella relazione tecnica degli *esperti nazionali in ambito bancario-finanziario* l'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia venga giustificato nel seguente modo: **“occorre evitare che si dispieghino gli effetti negativi della legge n. 262 del 2005, mai attuata che contempla un possibile trasferimento allo Stato della proprietà del capitale della Banca. L'equilibrio che per anni ha assicurato l'indipendenza dell'Istituto, preservandone la capacità di resistere alle pressioni politiche, non va alterato.”** Ebbene, un **“Comitato di esperti”** **giustifica le modifiche allo statuto alla Banca d'Italia motivando con la necessità di contrastare quanto stabilito in una legge dello Stato italiano!**

Purtroppo basta guardare alla recentissima storia italiana degli ultimi anni, ancor prima delle attuali vicende, ai crack finanziari (Cirio, Parmalat, Lehman Brothers), alle manipolazioni del mercato, alla mala gestione dei vertici bancari (Mps), per capire come la vigilanza, in Italia, non ha tutelato i risparmiatori e la stabilità del sistema, ma solo quello del sistema bancario. Il rischio è endogeno ed è dato dalla composizione della Banca d'Italia, **dall'anomala e inammissibile coincidenza tra vigilante e vigilato**(in proposito si veda Cons. di Stato, Sez. VI, n. 5106/2011: *“I principi in precedenza ricordati, d'altra parte, inducono a porre tra le condizioni prioritarie, per la verifica di compatibilità di cui si discute, l'assenza di qualsiasi commistione dell'organismo, investito di funzioni di controllo, con i soggetti controllati, risultando dato di comune esperienza il potenziale condizionamento che la presenza di questi ultimi può esercitare sul giudizio affidato all'Autorità e sulla trasparenza delle procedure avviate: il monitoraggio delle trasmissioni televisive di cui trattasi, infatti, era finalizzato ad una verifica di rispondenza dei contenuti delle trasmissioni stesse con numerosi parametri, prefissati dalla legge e ulteriormente disciplinati dalla medesima Autorità, con previsti poteri sanzionatori della stessa in caso di inosservanza. Nel caso di specie pertanto un controllo efficacemente condotto, che evidenziasse discostamenti dai predetti parametri, sarebbe stato fonte di danno economico anche ingente per alcuni componenti della società, controllante l'aggiudicataria del servizio di cui trattasi. Una situazione, quella appena indicata, che*

⁸ La prima volta, nel 1999, venne presentato e discusso in Senato il disegno di legge N. 4083 per l'acquisizione da parte dello Stato di tutte le azioni di Banca d'Italia.

evidenza evidenti profili di conflitto di interessi, incompatibili col sistema normativo in esame, indipendentemente dal fatto che i gestori delle principali reti televisive, pur partecipando all'assetto societario in questione, non fossero investiti nello stesso di poteri gestionali e non possedessero quote maggioritarie. La censura di violazione dei principi fondanti dell'organismo di riferimento, desunti dal complesso delle relative norme regolatrici (leggi 249/1997, 28/2000, 122/1998 e 223/1990) è dunque da accogliere, dovendosi ritenere che l'attività di controllo, esercitata in posizione neutra da un organismo indipendente, implichi la rigorosa separatezza fra controllore e controllato.”

Istanza cautelare

Ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 180/2015 “*Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico*”.

Tuttavia, a parere della scrivente difesa, appare pienamente dimostrata la “prova contraria” all'interesse pubblico all'adozione degli atti di Banca d'Italia oggetto di odierna impugnazione.

In primo luogo, i numerosi profili di illegittimità costituzionale del D. Lgs. 180/2015 e del D. L. 183/2015 – convertito in L. 208/2015 co. 841 – 862, che ne ha consentito l'immediata applicazione, nonché l'illegittimità dei provvedimenti che di essi costituiscono attuazione rendono evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*, primo requisito legalmente richiesto ai fini della concessione delle auspiccate misure cautelari, per la dimostrazione del quale si rinvia integralmente a tutti i motivi esposti nel presente atto.

Si insiste, pertanto, affinché alla luce di tutti i motivi sinora esposti Codesto Ecc. mo Tar Lazio voglia sospendere gli atti amministrativi impugnati, sino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Detta soluzione appare coerente con gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, nei casi di rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, ha riconosciuto il potere del giudice nazionale di sospendere interinalmente l'esecuzione del provvedimento amministrativo che dell'atto legislativo costituisce attuazione e di rinviare la definizione del giudizio cautelare all'esito della decisione della Corte di Giustizia sulla questione.

L'invocata sospensione aderisce alle stesse indicazioni della Corte Costituzionale che in più occasioni ha affermato che in caso di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e rimessione alla Corte e vagliata la sussistenza del *fumus boni iuris* dell'iniziativa, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è da ritenere di carattere provvisorio e temporaneo e, in ogni caso, non esaurisce la *potestas iudicandi*, che potrà essere esercitata in sede cautelare una volta esperito l'incidente di costituzionalità (*ex plurimis*, Ord. n. 194/2006).

Si insiste dunque per la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla decisione di merito, anche nell'ipotesi in cui questo Ecc. mo Tar ritenesse di sollevare questione di legittimità costituzionale e comunitaria, così come sopra esposte.

Inoltre, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati rappresenta l'unico rimedio per evitare il consolidamento degli effetti degli stessi in capo ai destinatari che, come noto, hanno già visto azzerati i loro investimenti con le ingenti perdite economiche conseguenti.

Di qui deriva, il pregiudizio grave e irreparabile che discende dall'esecuzione degli impugnati provvedimenti che hanno provocato la definitiva compromissione dei diritti patrimoniali di soci e creditori.

La gravità del pregiudizio si rinviene nell'entità della compressione dei diritti dei singoli che sono stati travolti dai provvedimenti in esame: si è assistito all'integrale azzeramento dei diritti patrimoniali che, come ampiamente esposto nei motivi del presente ricorso, costituiscono diritti di proprietà, dunque, diritti garantiti dalla Costituzione *ex art. 42*.

Quanto alla irreparabilità, essa deriva dalle stesse previsioni del D. Lgs. 180/2015 che impongono che il danno (le perdite) subite dai singoli investitori **non potrebbero essere risarcite**, bensì indennizzate, laddove la perdita da essi subita sia superiore a quella subita nel caso in cui fosse stata applicata all'ente la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Alla luce di quanto esposto nella richiesta di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e alla luce del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, si ritiene sussistente e pienamente dimostrata la "*prova contraria*" richiesta dall'art. 95 co. 2 ai fini della concessione delle invocate misure cautelari in vista della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Laddove l'Odierno Giudicante, non ritenesse sufficiente i profili esposti, non può che ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 95 co. 2 del DLgs 180/2015 nella parte in cui dispone che "***Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico***".

La disposizione, costituisce attuazione della analoga previsione di cui all'art. 85 della Direttiva 59/2004 lett. b), ove dispone che "*la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che una sospensione della sua esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico*".

Tuttavia, la formulazione dell'art. 95, co. 2 D. Lgs. 180/2015, sembra precludere ai ricorrenti la possibilità di accesso alla tutela cautelare, accordata nel processo amministrativo dagli artt. 55 e ss.,

in tal caso violando evidentemente gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione impedendo da un lato, al singolo al cittadino di godere della piena ed effettiva tutela giurisdizionale, così come impone l'art. 1 cpa, e dall'altro al potere giurisdizionale di esercitare il pieno sindacato sugli atti sottoposti al proprio scrutinio.

Tuttavia, è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della citata disposizione, ritenendo che la stessa non è da intendersi nel senso di impedire al ricorrente di accedere alla tutela cautelare e, così, al Giudice di poter disporre sulle domande di sospensione avanzate, bensì nel senso di consentire al ricorrente di richiedere la sospensione degli atti impugnati ritenuti lesivi, ma che l'invocata tutela può essere accordata soltanto laddove il ricorrente dimostri che dall'esecuzione dei provvedimenti, il prevedibile lasso di tempo che intercorrerebbe per una decisione nel merito del ricorso, provocherebbe ad esso un danno grave e irreparabile: in altri termini, che le misure cautelari richieste possano essere accordate soltanto al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 55 cpa.

Del resto, esiste già all'interno del cpa una norma volta a contemperare il preminente interesse nazionale alla conservazione della efficacia del provvedimento (che osta dunque alla sospensione dello stesso) con le conseguenze lesive per gli interessati: l'art. 125 cpa, in tema di controversie relative ad infrastrutture strategiche, lungi dall'escludere l'accesso alla tutela cautelare prevede che *“In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”*.

Ove si ritenesse di non poter accogliere una tale interpretazione, tuttavia, la norma sarebbe incostituzionale in quanto si risolverebbe da un lato, in una illegittima limitazione dei poteri del cittadino di accedere alla tutela giurisdizionale e, dall'altro, in una illegittima intromissione del potere legislativo nell'esercizio del potere giurisdizionale, del quale, il potere di pronunciarsi sulle istanze in sede cautelare, non è che uno degli aspetti.

La questione relativa alle limitazioni del potere del cittadino di accedere alla tutela cautelare e in egual misura al potere del giudice amministrativo di disporre, è stata più volte affrontata dalla Corte Costituzionale, in riferimento alla inviolabilità del diritto alla tutela giurisdizionale.

Affermano i Giudici che l'art. 113 della Carta Costituzionale rimette al legislatore ordinario la limitazione dei casi in cui in cui gli atti amministrativi possono essere annullati dal giudice: non è

altrettanto vero, tuttavia, che lo stesso legislatore possa limitare oppure eliminare il potere strumentale di sospensione.

Nella sentenza 27 dicembre 1974 n. 284 i Giudici, pur senza arrivare ad affermare il principio di rilevanza ed essenziale costituzionalità dell'intervento cautelare nell'ottica del pieno dispiegarsi del principio della tutela giurisdizionale enunciavano **il principio di normale inerenza del potere di protezione interinale rispetto alla giurisdizione amministrativa di annullamento, giungendo a dichiarare illegittima la limitazione contenuta nell'art. 13, co. 4, legge 22 ottobre 1971 n. 865 in tema di edilizia residenziale pubblica, in quanto irragionevolmente discriminatoria rispetto alla regola generale volta a consentire il pieno esercizio del potere interinale.**

Ma la prima affermazione dell'essenzialità della tutela cautelare nell'ottica dell'effettività della tutela giurisdizionale è stata per la prima volta affermata in termini inequivoci nella **sentenza interpretativa di rigetto del 16 luglio 1996, n. 249**, con la quale la Corte ha respinto la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 *bis* co. 3 della l. 109/1994 a tenore del quale nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione alle quali sia stata presentata domanda di sospensione dei provvedimenti, l'amministrazione resistente o i controinteressati possono chiedere che la causa venga decisa nel merito: **la Corte cui era stata prospettata la questione di illegittimità per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., ha ritenuto sussistente la denunciata illegittimità se la disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere preclusa la possibilità di accordare la tutela cautelare in presenza di domanda di trattazione nel merito.**

Ciò in quanto la presentazione di domanda di sollecita definizione nel merito non elimina il potere cautelare del giudice il quale, in presenza delle condizioni di legge, può sempre disporre sulla domanda di sospensione.

La Corte sostiene, quindi, espressamente che *“la disponibilità delle misure cautelari è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e costituisce espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno di chi ha ragione, in attuazione dell'art. 24 Cost.”*

Tanto premesso, si chiede a Codesto Collegio, delibata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 co. 2 d. lgs. 180/2015 primo periodo, **in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. per violazione del principio di separazione dei poteri e di inviolabilità del diritto alla tutela giurisdizionale.**

Istanza Istruttoria

Si chiede l'acquisizione di tutta la documentazione afferente al procedimento e di ogni altro atto relativo ai provvedimenti impugnati.

In particolare si chiede l'acquisizione dei seguenti atti:

- 1) Provvedimenti impugnati relativi ai soggetti sottoposti a risoluzione;
- 2) Comunicazione degli organi di amministrazione e controllo degli enti sottoposti a risoluzione contenenti le informazioni circa lo stato di dissesto inviate alla Banca d'Italia ex art. 19 D. Lgs. 180/2015;
- 2) Atti di valutazione compiuti ed adottati ex art. 23 D. Lgs. 180/2015 dall'esperto indipendente nominato da Banca d'Italia prodromici all'adozione del provvedimento di avvio di risoluzione emesso nei confronti di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CARIFE;
- 3) Programmi di risoluzione;
- 4) Atti e/o verbali e/o documenti sulla base dei quali Banca d'Italia ha ritenuto non applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- 5) Atti di stima e valutazione dell'esperto contabile nominato da Banca d'Italia volti a determinare il trattamento di azionisti e creditori ex art. 88 D. Lgs. 180/2015, in particolare l'ammontare delle perdite stimate;

Inoltre, si propone formale **istanza ex art. 63** cpa affinché il Collegio, valutata l'indispensabilità ai fini dell'accertamento dei fatti di cui in argomento, voglia provvedere alla nomina di consulente-verificatore ovvero di una commissione di consulenti – verificatori, esperti ed indipendenti, affinché venga affermata l'adeguatezza delle misure di risoluzione intraprese rispetto agli obiettivi della medesima procedura di risoluzione ex art. 21 D. Lgs. 180/2015, ovvero continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, tutela dei depositanti e investitori protetti, fondi e altre attività della clientela.

In particolare, si chiede volersi disporre consulenza tecnica e o verifica sugli atti di valutazione e di avvio di risoluzione e sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 17 D. Lgs. 180/2015, sullo stato di dissesto degli istituti sottoposti a risoluzione nonché sulla impraticabilità di misure alternative alla risoluzione praticabili in tempi adeguati.

Inoltre, si chiede disporsi verifica o consulenza tecnica in ordine alle analisi compiute dall'autorità procedente in sede di valutazione, in merito a: trattamento di azionisti e creditori, stima dell'ammontare delle perdite, nonché, determinazione della misura di svalutazione e conversione delle passività, determinazione dei tassi di conversione.

L'art. 95 co. 2, ultimo periodo, dispone che nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi "*non si applicano gli artt. 19 e 63 co. 4, del Codice del Processo Amministrativo*".

Dunque, secondo la richiamata disposizione non sarebbe possibile nei giudizi avverso le misure di risoluzione che il giudice possa farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il

processo, da uno o più verificatori, ovvero, se indispensabile da uno o più consulenti (art. 19 cpa), né che qualora reputi necessario l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, ordinare l'esecuzione di una verifica o, se indispensabile, disporre una consulenza tecnica.

L'esclusione appare illegittima ed in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

In primo luogo in quanto viene meno la possibilità per il privato di accedere ad una tutela giurisdizionale che sia piena ed effettiva e di, conseguenza, vedrebbe leso il suo diritto ad un giusto processo e il suo diritto alla tutela giurisdizionale: l'esistenza di limiti probatori determina di per sé l'impossibilità e l'estrema gravosità dell'esercizio del diritto di difesa e dell'esercizio del sindacato giudiziale sugli atti, restando precluso alle parti (e al giudice) lo svolgimento di una adeguata attività istruttoria e probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica

Invero, l'art. 24 Cost, nel sancire il diritto alla tutela giurisdizionale, comprende in detta espressione anche il diritto di difesa tecnica, cioè il diritto ad essere assistiti nel processo da un esperto.

Ciò tanto più ove si consideri che l'Amministrazione ha la possibilità di avvalersi degli atti e delle valutazioni formate dai propri esperti.

Inoltre, il medesimo GA si troverebbe ad applicare un **regime probatorio diverso in relazione a procedimenti aventi analoga natura**, ovvero, qualora si trovi ad esercitare il proprio potere nei confronti degli atti adottati da Autorità amministrative, come la Banca d'Italia, non in qualità di autorità di risoluzione.

Dall'altro lato, detta esclusione configura una indebita ingerenza nei poteri istruttori del giudice e una illegittima limitazione al proprio sindacato non potendo avvalersi di consulenti tecnici, al fine di verificare la diretta attendibilità delle operazioni tecniche svolte dalla PA sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, restando in ogni caso fermo il principio secondo cui non spetta al giudice amministrativo riesaminare le autonome valutazioni dell'interesse pubblico compiute dall'amministrazione, sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2001 n.1247).

Per siffatte ragioni, **si chiede che codesto Collegio, al fine di decidere, sollevi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 co. 2 d. lgs. 180/2015 secondo periodo, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 cost. e per violazione del principio di separazione dei poteri.**

Istanza di risarcimento del danno

I poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia trovano fondamento nel **Testo unico bancario, TUB**, e sono posti a servizio degli obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva, dell'efficienza e della competitività del sistema

finanziario, della trasparenza e correttezza delle operazioni e dei servizi di banche, gruppi bancari, società finanziarie, IMEL e istituti di pagamento.

Alla Banca d'Italia sono affidati rilevanti compiti in materia di **tutela dei clienti** degli intermediari bancari e finanziari che rappresenta un elemento costitutivo della supervisione bancaria e finanziaria, affiancandosi ed integrandosi con gli altri obiettivi dell'azione di vigilanza.

In tale ambito, la Banca d'Italia persegue la **trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti**, avvalendosi, a tal fine, dei poteri normativi e di controllo attribuiti dal TUB.

In particolare, l'articolo 5 (Finalità e destinatari della vigilanza) del Tub prevede che *“Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.*

La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento .

Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge”.

La Consob, è autorità amministrativa indipendente preordinata alla regolamentazione ed alla vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e, a tal fine, la sua attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza, nonché allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

In relazione alle attribuzioni stabilite dalla legge, la Consob: regola la prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di prodotti finanziari; autorizza la pubblicazione dei prospetti informativi relativi ad offerte pubbliche di vendita e dei documenti d'offerta concernenti offerte pubbliche di acquisto, l'esercizio dei mercati regolamentati, nonché le iscrizioni agli Albi di settore; vigila sulle società di gestione dei mercati, sulla trasparenza e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari e dei promotori finanziari; sanziona i soggetti vigilati, direttamente ovvero formulando una proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze; controlla le informazioni fornite al mercato dalle società quotate e da chi promuove offerte al pubblico di strumenti finanziari, nonché le informazioni contenute nei documenti contabili delle società quotate; accerta eventuali andamenti anomali delle contrattazioni su titoli quotati e compie ogni altro atto di verifica di violazioni delle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di agiotaggio su strumenti finanziari.

Al fine di svolgere i suoi compiti istituzionali, la Commissione esercita poteri di vigilanza, controllo, indagine ed ispezione.

Tracciate dette premesse in merito ai compiti di vigilanza attribuiti alle odierne resistenti, la questione della responsabilità per omessa vigilanza è stata vagliata dalla giurisprudenza in riferimento alla Consob.

Con sentenza Cass. civ. n. 3132/2001, la Cassazione ha affrontato il tema degli *standard* di controllo che la Consob deve applicare nell'esercizio della propria attività, soprattutto in relazione alla completezza e veridicità dei dati e delle informazioni diffuse fra il pubblico dei risparmiatori nell'ambito di operazioni di sollecitazione all'investimento. In tale occasione la Suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità aquiliana della Consob per non aver correttamente vigilato su una determinata operazione finanziaria, osservando che la responsabilità civile dell'organo pubblico di vigilanza era, nella specie, senz'altro predicabile, una volta accertata, da un canto, la evidente falsità dei dati essenziali del prescritto prospetto informativo, dall'altro, l'assoluta omissione di qualsivoglia intervento di tipo istruttorio, integrativo, repressivo su un'operazione che, *prima facie*, non offriva un accettabile livello di veridicità delle informazioni rilasciate dall'operatore finanziario. Secondo l'interpretazione della Cassazione, la Consob è investita della responsabilità del controllo della completezza e della veridicità delle notizie diffuse. Controllo che è espressione della scelta del legislatore di assegnare alla stessa Autorità la massima funzione di garante della legalità dell'agire delle società quotate in borsa, attribuendole poteri qualificanti per lo stesso rilievo ordinamentale della Consob e in assenza dei quali «il ruolo dell'organo sarebbe ridotto a quello di un ufficio di deposito atti».

Pertanto, la Consob deve rispondere verso il singolo utente della propria non scusabile negligenza ovvero di altra omissione professionale, in ragione della sua natura di organo pubblico istituzionalmente preposto ad assicurare la verità e l'effettività degli standard informativi legislativamente previsti.

Inoltre, si è precisato che l'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti imposti non solo dalla legge, ma anche dal precetto primario del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., nonché dai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97 Cost.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile in capo ai cittadini incisi negativamente nella sfera patrimoniale dalla carenza dei controlli un diritto soggettivo all'integrità patrimoniale, diverso dalla posizione delle imprese sottoposte a controllo, qualificata invece in termini di interesse legittimo. In altri termini, la lesione subita dai risparmiatori, secondo detta opzione ermeneutica, si configura come pregiudizio alla libertà contrattuale, nel senso che gli investitori non avrebbero effettuato l'investimento, poi

rivelatosi rovinoso, se fossero stati a conoscenza di informazioni veritiere sulla società emittente.

Con la sentenza n. 6681 del 2011 la Corte di Cassazione torna a occuparsi della responsabilità della Consob per l'omessa vigilanza sull'affidabilità degli operatori del mercato finanziario, quando tale omissione tecnica di controllo determini un **danno per la collettività degli utenti risparmiatori**. Il giudizio di merito (in primo e secondo grado) si conclude con il riconoscimento della colpa aquiliana della Consob per violazione del precetto generale del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., anche per l'accertata omissione di un tempestivo controllo sul mediatore, con condanna della Consob al risarcimento del danno subito dai risparmiatori per non aver operato con diligenza a tutela degli stessi.

Ciò in quanto, in virtù del ruolo ricoperto dalla Consob, ad essa è richiesta una particolare condotta improntata alla diligenza e prudente valutazione delle variabili del mercato mobiliare. In altri termini, la diligenza qualificata richiesta alla Consob trascende i ristretti confini dei precetti normativi istituzionali, per ampliare la richiesta di intervento (cui si correla l'eventuale colpa omissiva) anche a **valutazioni di garanzia verso la collettività degli utenti** che fanno ricorso al credito, esercitando in tal modo un diritto primario di rilevanza costituzionale, tutelato dall'art. 47 Cost. Segnatamente, la Consob gode di "*poteri sostanziali di vigilanza e controllo ed esercita un potere precettivo che deve necessariamente operare nei confronti del soggetto sollecitato e a tutela del soggetto sollecitato che è il risparmiatore*". Sennonché, secondo la Suprema Corte, l'ente di vigilanza, oltre al ruolo di controllo sul mercato dei valori, deve svolgere altresì una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche (L. 1991, n. 1, art. 1, lett. F e art. 3, comma II e III) che ne regolamentano l'attività in correlazione con gli artt. 41 e 47 della Costituzione, ma anche in ragione del principio del "*neminem laedere*", pena il risarcimento del danno.

Quanto agli elementi costitutivi della responsabilità si ravvisa la colpa delle Autorità odierne resistenti nel non aver esercitato, i poteri istruttori, ispettivi ed inibitori di cui esse erano titolari, i quali, ove tempestivamente posti in essere, avrebbero impedito la continua ed ininterrotta dissoluzione dei risparmi sollecitati.

Si ravvisa dunque un nesso di causalità giuridica tra il danno cagionato ai risparmiatori e le condotte omissive imputabili soggettivamente alla Consob e Banca d'Italia costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia, data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e privato.

Sussiste, inoltre, il danno ingiusto per i risparmiatori derivante dalla perdita dei risparmi investiti.

Da quanto sin qui dedotto discende il principio per cui, l'attività della pubblica amministrazione, ed in particolare della Consob e di Banca d'Italia, enti pubblici di garanzia, di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio e sul sistema bancario nel suo complesso, deve svolgersi nei limiti e con l'esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che le istituiscono e disciplinano, ma anche dalla norma primaria del *neminem laedere*, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'articolo 97 della Costituzione in correlazione con l'articolo 47, prima parte della Costituzione.

Pertanto la Consob e la Banca d'Italia, sono tenute a subire le conseguenze stabilite dall'articolo 2043 del codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla loro attività discrezionale.

Per quanto sin qui dedotto, si insiste nella richiesta di integrale risarcimento dei danni subiti dagli investitori, odierni ricorrenti, che si quantifica nell'importo pari all'entità del proprio investimento

PQM

Voglia Codesto Ecc.mo TAR Lazio, *contrariis reiectis*, - previa sospensione dei provvedimenti richiesti, - accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- 1) annullare, previa sospensione dell'efficacia, gli atti impugnati;
- 2) condannare l'Amministrazione convenuta ai sensi degli artt. 30 co. 2 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a., all'integrale risarcimento dei danni ingiusti subiti dai ricorrenti per effetto del mancato esercizio dell'attività di controllo e vigilanza svolta da Banca d'Italia e CONSOB, con condanna al risarcimento del danno subito dai ricorrenti in misura pari all'importo dell'investimento sostenuto e azzerato a seguito dell'applicazione del *bail in*;
- 3) disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di 30 giorni o del diverso termine di giustizia che codesto Giudice riterrà di assegnare ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza, nonché in attuazione dell'art. 114 co. 4 lett. e), fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
- 4) in via subordinata, si chiede che Codesto Ecc. mo Tar deliberata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 17, 22, 27, 28, 29 e 52 D. Lgs. 180/2015, per violazione degli artt. 42 co. 2, 47, 24 e 111 Cost, nonché dell'art. 95, co. 2 D. Lgs. 180/2015 per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e 111 Cost. nonché dell'art. 35

co. 3 Cost., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per le ragioni di cui in narrativa, Voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, previa sospensione dei provvedimenti impugnati;

5) in via ulteriormente subordinata, si chiede a Codesto Ecc. mo Tar di voler sottoporre in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il quesito attinente all'interpretazione della Direttiva 59/2014 e alla sua compatibilità con l'art. 35, co. 5, d. lgs. 180/15 che subordina all'iniziativa dei commissari speciali, l'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento del soggetto in risoluzione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con ogni conseguenza di legge.

Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che la presente causa ha valore indeterminabile e che il CODACONS è esente ex L. 266/91.

Roma, 19 gennaio 2016

Prof. Avv. Carlo Rienzi Avv. Gino Giuliano Avv. Stefano D'Ercole Avv. Marco Ramadori

Avv. Bruno Barbieri Avv. Laura Binarelli Avv. Giorgia Villani

PROCURA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini (C.F. RSN GPP 49A29H798I) nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del CODACONS (*Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori*), delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, l'Avv. Prof. Carlo Rienzi, l'Avv. Gino Giuliano, l'Avv. Stefano D'Ercole l'Avv. Marco Ramadori, l'Avv. Bruno Barbieri, l'Avv. Laura Binarelli e l'Avv. Giorgia Villani, congiuntamente e disgiuntamente, conferendo loro tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il presente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, incassare, quietanzare e transigere, formulare nuove domande rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Rienzi in Roma, Viale delle Milizie 9.

Avv. Giuseppe Ursini
n. q.

E' autentica

Prof. Avv. Carlo Rienzi Avv. Gino Giuliano Avv. Stefano D'Ercole Avv. Marco Ramadori

Avv. Bruno Barbieri Avv. Laura Binarelli Avv. Giorgia Villani

PROCURA AD LITEM

I sottoscritti

Delegano

L'Avvocato Prof. Carlo Rienzi (RNZCRL46R08H703I) del foro di Roma a rappresentarli e difenderli, nell'azione contro la Banca D'Italia per impugnare i provvedimenti attuativi del decreto legislativo 180/2015 e successivi, in ogni e stato e grado del giudizio conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, transigere, quietanzare, formulare nuove domande, chiamare terzi in causa, delegano altresì il suddetto Avvocato a presentare atti di intervento a sostegno del ricorso con cui si impugnano le citate delibere di Banca d'Italia e gli altri atti connessi e presupposti, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, proporre azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, farsi rappresentare, assistere e sostituire in giudizio.

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi in Roma, Viale delle Milizie n. 9. Dichiarano il suddetto difensore antistatario.

Autorizzano il trattamento dei dati personali Ex d. lgs. 196/2003 ss. mm. i.


f.to

Agostini Simone, Apicella Vincenzo, Arletti Margherita, Asprella Rosalba, Bacci Graziano, Badiali Giovanna, Baldi Stefano, Baldini Daniela, Balelli Ivan, Bandinu Anna Elena, Bartoletti Franca, Bartoletti Ines, Beccarini Enrico, Bedani Pier Luigi, Bedendo Raffaello, Benelli Simone, Benocci Stefano, Bertasi Giordano, Bertelli Sonia, Bigoni Angelica, Bigoni Donnino, Bigoni Eleonora, Bondi Giuseppe Paris, Bonesi Ruggero, Bonetti Ernesto, Borzi Libero, Borzi Vincenzo, Bottari Giancarlo, Bottoni Carla, Bottura Roberto, Braga Natalia, Briglia Rita, Brunori Anna, Brusaferrò Vittorio, Burini Angelo, Burini Ennio, Calamai Sandra, Calderoni Marino, Caleffi Giuliano, Callai Alessandro, Campi Adelio, Canella Silvio, Cantoni Copetti Fausto, Capesciotti Fausto, Carboni Mario, Cardi Saverio, Cardi Silvia, Carducci Rosa Ascenza, Carli Giovanni, Carlucci Lucia, Cardelli Vinicio, Casadei Monica, Casagrande David, Caselli Emilia, Casillo Francesca, Casillo Luciano, Cavigli Paolo, Celli Piero, Cerbone Annamaria, Cerini Luciano, Cerquetti Francesco, Cerveglieri Gianni, Checchinato Carlo, Cherchi Walter Paolo, Cigna Salvatore, Cioccarelli Mauro, Clemente Giuseppe, Colalillo Maddalena, Coletti Mauro, Comparato Elio, Comparato Susanna, Correggioli Massimo, Cortecchi Maria, Coscarelli Alessandro, Croce Paolo, D'Angelo Diego, D'Angelo Eugenio, De Minicis Fabio, Dei Giudici Rita, Del Zio Rossana, Di Cicco Andrea, Di Loreto Romeo, Di Napoli Giuseppe, Di Pasquale Liliana, Di Petta Claudia, Dixit Dominus Gerardo, Dominici Daniele, Espinosa Claudio, Fabiani Maria, Fattori Lina, Fava Dario, Federico Antonio, Ferranti Gabriella, Ferrari Alessandro, Ferrari Giovanni, Ferri Attilio, Folco Elio, Franco Pio, Funari Valeria, Gazzarrini Moreno, Gazzoli Anna Maria, Gennari Marisa, Gentili Carlo Luciano, Ghignoni Orano, Ghinassi Angiolina, Ghinassi Concetta

Carla, Giannessi Edelwais, Giarrizzo Giuseppe, Giordani Domenico, Giorgetti Fausto, Giorgetti Giovanni, Giugliano Pasquale, Giulietti Luigi, Giuliodori Mariano, Gregori Angelo, Grifoni Luciano , Guarducci Lucia, Guberti Giacomo, Guida Pietro Carlo, Haussmann Mario, Iacovacci Leone, Iovinelli Angela, Lanzi Bruno, Lazzari Roberto, Leggeri Daniela, Lince Giuliana, Lisi Maurizio , Lolli Alberto, Lolli Enrico, Lolli Maria Giulia, Lucchetti Paolo, Lunghini Giuseppe, Luzzana Igor, Luzzitelli Luigi, Maggiora Giuseppe, Magnoni Filippo, Malagù Cesare, Manfrinato Andrea, Mantovanelli Ludovico, Mappa Stefano, Mappa Tommaso, Maragno Cristiana, Marengo Guido Marco Maria, Marescotti Davide, Marinelli Carla, Marinelli Clara, Marino Pasquale, Mariotti Piergiuseppe, Martinelli Sandrina, Martinelli Walter, Massa Gabriele, Matta Gisella, Melecci Giancarla, Meloro Lorenzo , Menghi Maurilia, Menni Maria Giovanna, Minari Angelo, Missora Bruno, Modonesi Diego, Montoncello Adriana, Mucci Regina, Mura Gaspare , Muscioni Stefano, Muzio Silvestro, Nocchi Elvio, Nova Luigi, Orlandi Luigina, Orsi Giuseppe, Pace Tamara, Palazzi Maurizio, Palmaccio Manuela, Palmieri Turano , Panico Enzo, Panico Ettore, Paoletti Patrizia, Paoletti Santina, Paone Gianluca, Paris Tommasina, Parisi Emanuele, Pasello Romano, Pastocchi Rosanna, Pastorelli Massimo, Pavoni Lara, Peccia Maurizio, Perrone Paolo, Perugini Lorenzo, Pezzoli Emanuele, Pierdominici Cesare, Pietrangeli Paola , Pilutti Luca, Pini Luigi, Piva Moira, Poli Davide, Polo Elisa , Porchianello Carlo Alberto, Pretolani Chiara, Previati Anna, Previati Antonella, Quacquarelli Giancarla, Radoccia Angela, Renzullo Luigi, Ricci Fabrizio, Riggio Salvatore, Righetti Maurizio, Rolloni Marco, Roselli Domenico, Rossetti Maria, Rossetti Maria Chiara, Rossi Aldo, Rossi Cristian, Rucci Mario, Salander Sabine Gisela, Salerni Tiziana , Salmi Leonardo, Salsa Maria, Salto Pietro, Salvatore Mario, Sansuini Denis, Sansuini Maurizio, Santilocchi Fabio, Scalambra Ermanna, Scarano Elisabetta, Scarpa Lorenzo , Serbenski Francesca, Sinatti Morano, Sorci Giovanni, Speroni Vera, Spigariol Violetta, Stasi Rosa, Strona Silvia, Svorinich Fabrizia, Tamagnini Caresio, Targa Cristina, Tenti Orsolina, Torcolacci Franca , Tordelli Claudio, Tordelli Maria Cristina, Tordi Massimiliano, Torelli Marianna , Trevaini Maria Luisa, Tupone Nicola, Vanzelli Alessandro, Vettore Carlo, Viaggi Marilena, Vitiello Luciano, Zaccarini Antonio, Zamboni Michele, Zampironi Pio, Zucchini Mario

Vere sono le firme

f.to avv. Prof. Carlo Rienzi



RELATA

Io sottoscritto Prof. Avv. Carlo Rienzi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 162 del 2004, rilasciata l'11/3/2004, previa iscrizione ai nn. 19052-19053-19054-19055-19056-19057-19058-19059-19060-19061-19062-19063-19064-19065-19066-19067-19068-19069-19070-19071 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Codacons + 249, copia autentica e conforme del sopra esteso atto e delega a:

1) **BANCA D'ITALIA**, in persona del Governatore *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, 00184, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 766911830619 (n. cron: 19052) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi



2) **BANCA D'ITALIA**, in persona del Governatore *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12 - 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183062-0 (n. cron. 19053) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi



3) **CONSOB**, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183063-3 (n. cron. 19054) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi



4) **CONSOB** in persona del Presidente *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183064-4 (n. cron. 19055) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi



5) **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 766691183065-5 (n. cron. 19056) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

6) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 766691183066-6 (n. cron. 19057) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi



7) **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183067-7 (n. cron. 19058) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

8) **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183068-8 (n. cron. 19059) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

9) **NUOVA BANCA DELL' ETRURIA E DEL LAZIO SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, 00184, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183069-9 (n. cron. 19060) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

10) **NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, 00184, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183070-1 (n. cron. 19061) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

11) **NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, 00184, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183071-2 (n. cron. 19062) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

12) **NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nazionale 91, 00184, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183072-4 (n. cron. 19063) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

13) **BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**, in persona del Commissario liquidatore Avv. Giuseppe Santoni, con sede in Arezzo, Via Calamandrei, 255 - 52100, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183073-5 (n. cron. 19064) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

14) BANCA DELLE MARCHE SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore Avv. Bruno Inzitari, con sede in Via Ghislieri, 6 – 60035 JESI, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183074-6 (n. cron. 19065) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

15) CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore Avv. Antonio Blandini, presso Corso Giovecca, 108 - 44121 Ferrara, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183075-7 (n. cron. 19066) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

16) CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario liquidatore Prof. Avv. Massimo Bigerna, presso la sede sita in Via Colonna 24, 66100 Chieti CH ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183076-8 (n. cron. 19067) spedita dall'ufficio postale di Roma – Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

17) BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario liquidatore, Avv. Giuseppe Santoni, presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 ivi trasmettendone

copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691183077-9 (n. cron. 19068) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

18) BANCA DELLE MARCHE SPA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario liquidatore, prof. Avv. Bruno Inzitari, presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595747565-1 (n. cron. 19069) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

19) CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore Avv. Antonio Blandini, presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595747564-0 (n. cron. 19070) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

20) CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI, IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario liquidatore, Prof. Avv. Massimo Bigerna, presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi 12, 00186 ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76595747563-9 (n. cron. 19071) spedita dall'ufficio postale di Roma - Prati, in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Prof. Carlo Rienzi

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53


Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 162 del 2004

Avv. Prof. CARLO RIENZI
VIALE DELLE MILIZIE, 9
00192 ROMA - TEL. 06.37353065/6
PMA 05970150533

N. 19057 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE



Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata **Posteitaliane** 19.01.2016 17.14
AR Euro 008.40
ID0766911830666 00186
55648 00195 ROMA PRATI (R
M)
1-PT043715



Racc. N. AG 
76691183066-6

AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
22 GEN. 2016
ROMA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
in persona del Ministro *pro tempore*
presso l'Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma